



**CONSIGLIO  
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 24 aprile 2014 (05.05)**

**8307/14**

---

**Fascicolo interistituzionale:  
2013/0141 (COD)**

---

**CODEC 948  
AGRI 262  
AGRILEG 83  
PHYTOSAN 28  
PE 223**

#### **NOTA INFORMATIVA**

---

del:	Segretariato generale
al:	Comitato dei rappresentanti permanenti/Consiglio
Oggetto:	Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante - Risultati della prima lettura del Parlamento europeo (Strasburgo, 14-17 aprile 2014)

---

#### **I. INTRODUZIONE**

La commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale ha presentato una relazione comprendente 136 emendamenti (emendamenti 1-136) alla proposta di regolamento. Inoltre:

- il gruppo politico ECR ha presentato dodici emendamenti (emendamenti 137-148);
- il gruppo politico ALDE ha presentato un emendamento (emendamento 149);
- il gruppo politico Verts/ALE ha presentato otto emendamenti (emendamenti 150-157); e
- il gruppo politico GUE/NGL ha presentato dieci emendamenti (emendamenti 158-167).

#### **II. DISCUSSIONE**

Una sintesi della discussione congiunta, svoltasi il 14 aprile 2014, figura nel documento 8304/14.

### **III. VOTAZIONE**

Nella votazione del 15 aprile 2014, il Parlamento ha votato l'adozione di 136 emendamenti alla proposta della Commissione (emendamenti 1-7, 9-77, 86-136 e 138-146).

Il testo degli emendamenti adottati e la risoluzione legislativa del Parlamento europeo figurano nell'allegato della presente nota.

## **Misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante \*\*\*I**

**Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 15 aprile 2014 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante (COM(2013)0267 – C7-0122/2013 – 2013/0141(COD))**

**(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)**

*Il Parlamento europeo,*

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2013)0267),
  - visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 43 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0122/2013),
  - visto il parere della commissione giuridica sulla base giuridica proposta,
  - visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
  - visto il parere motivato inviato dal Consiglio federale (Bundesrat) austriaco, nel quadro del protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, in cui si dichiara la mancata conformità del progetto di atto legislativo al principio di sussidiarietà,
  - visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 10 dicembre<sup>1</sup>,
  - visto l'articolo 55 del suo regolamento,
  - visti la relazione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale e il parere della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A7-0147/2014),
1. adotta la sua posizione in prima lettura figurante in appresso;
  2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
  3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

---

<sup>1</sup> Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

## Emendamento 1

### Proposta di regolamento Considerando 4

#### *Testo della Commissione*

(4) L'aspetto fitosanitario è estremamente importante nella produzione vegetale, per le aree verdi pubbliche e private, per gli ecosistemi naturali, i servizi ecosistemici e la biodiversità nell'Unione. La sanità delle piante è minacciata da specie dannose per le piante e per i prodotti vegetali, definite qui di seguito "organismi nocivi". Per contrastare tale minaccia è necessario adottare misure che consentano di determinare i rischi fitosanitari connessi ai suddetti organismi nocivi e di ridurli ad un livello accettabile.

#### *Emendamento*

(4) L'aspetto fitosanitario è estremamente importante nella produzione vegetale, per le aree verdi pubbliche e private, per gli ecosistemi naturali, i servizi ecosistemici e la biodiversità nell'Unione. La sanità delle piante è minacciata da specie dannose per le piante e per i prodotti vegetali, definite qui di seguito "organismi nocivi", ***i cui rischi di introduzione nel territorio dell'Unione sono aumentati a causa della globalizzazione degli scambi commerciali e del cambiamento climatico.*** Per contrastare tale minaccia è necessario adottare misure che consentano di determinare i rischi fitosanitari connessi ai suddetti organismi nocivi e di ridurli ad un livello accettabile.

## Emendamento 2

### Proposta di regolamento Considerando 5

#### *Testo della Commissione*

(5) La necessità di tali misure è stata da tempo riconosciuta. Le misure sono state oggetto di accordi e convenzioni internazionali, fra cui la Convenzione internazionale per la protezione delle piante (International Plant Protection Convention, IPPC) del 6 dicembre 1951, conclusa in seno all'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO), e la sua nuova versione riveduta, approvata dalla 29ma sessione della FAO del novembre 1997. L'Unione è parte dell'IPPC.

#### *Emendamento*

(5) La necessità di tali misure è stata da tempo riconosciuta. Le misure sono state oggetto di accordi e convenzioni internazionali, fra cui la Convenzione internazionale per la protezione delle piante (International Plant Protection Convention, IPPC) del 6 dicembre 1951, conclusa in seno all'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO), e la sua nuova versione riveduta, approvata dalla 29ma sessione della FAO del novembre 1997, ***nonché la Convenzione internazionale sulla diversità biologica (International Convention on Biological Diversity, CBD) del 29 dicembre 1993.*** L'Unione è parte ***sia dell'IPPC che della CBD.***

### Emendamento 3

#### Proposta di regolamento Considerando 11

##### *Testo della Commissione*

(11) Per garantire interventi efficaci e tempestivi nei casi in cui si manifestano organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione, occorre istituire obblighi di notifica per il pubblico, gli operatori professionali e gli Stati membri.

##### *Emendamento*

(11) Per garantire interventi efficaci e tempestivi nei casi in cui si manifestano organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione, occorre istituire obblighi di notifica per il pubblico, gli operatori professionali e gli Stati membri. ***È fondamentale sensibilizzare e formare alla lotta contro gli organismi nocivi per le piante i professionisti degli spazi verdi, i funzionari degli enti territoriali, i centri florovivaistici, i vivaisti, gli importatori, i paesaggisti, gli arboristi, gli insegnanti, i ricercatori, gli industriali, gli agenti di servizi ufficiali, i rappresentanti eletti e i cittadini.***

### Emendamento 4

#### Proposta di regolamento Considerando 16

##### *Testo della Commissione*

(16) L'accertamento precoce della presenza di organismi nocivi è estremamente ***importante*** per la ***loro*** tempestiva ed effettiva eradicazione. Gli Stati membri ***devono*** pertanto svolgere indagini sulla presenza di organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione nelle zone in cui non è accertata la loro presenza. In considerazione del numero di organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione, del tempo e delle risorse necessari per effettuare le suddette indagini, gli Stati membri ***devono*** elaborare programmi pluriennali di indagini.

##### *Emendamento*

(16) ***La prevenzione, le misure di protezione e*** l'accertamento precoce della presenza di organismi nocivi ***sono*** estremamente ***importanti*** per la tempestiva ed effettiva eradicazione ***di tali organismi***. Gli Stati membri ***dovrebbero*** pertanto svolgere indagini sulla presenza di organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione nelle zone in cui non è accertata la loro presenza. In considerazione del numero di organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione, del tempo e delle risorse necessari per effettuare le suddette indagini, gli Stati membri ***dovrebbero*** elaborare programmi pluriennali di indagini.

## Emendamento 5

### Proposta di regolamento Considerando 16 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(16 bis) Le misure agronomiche preventive e la difesa integrata ai sensi della direttiva 2009/128/CE non dovrebbero includere la profilassi sistematica con pesticidi, ossia l'applicazione di biocidi prima ancora che sia rilevata la presenza dell'organismo nocivo.***

## Emendamento 6

### Proposta di regolamento Considerando 17

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

(17) In caso di presenza sospettata o confermata di specifici organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione, alla Commissione *deve* essere conferito il potere di adottare misure riguardanti, in particolare, la loro eradicazione e il loro contenimento, nonché la creazione di zone di divieto, la realizzazione di indagini, piani di emergenza, esercizi di simulazione e programmi di eradicazione di tali organismi nocivi.

(17) In caso di presenza sospettata o confermata di specifici organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione, alla Commissione *dovrebbe* essere conferito il potere di adottare misure riguardanti, in particolare, la loro eradicazione e il loro contenimento, nonché la creazione di zone di divieto, la realizzazione di indagini, piani di emergenza, esercizi di simulazione e programmi di eradicazione di tali organismi nocivi. ***È opportuno che la Commissione consulti preventivamente gli Stati membri in merito alle misure adottate.***

## Emendamento 7

### Proposta di regolamento Considerando 19

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

(19) Nel rispetto di determinate condizioni, occorre consentire agli Stati membri di adottare misure di eradicazione più severe

(19) Nel rispetto di determinate condizioni, occorre consentire agli Stati membri di adottare misure di eradicazione più severe

di quelle contemplate dalla legislazione dell'Unione.

di quelle contemplate dalla legislazione dell'Unione, ***purché siano applicate in modo sostenibile.***

## **Emendamento 9**

### **Proposta di regolamento Considerando 33 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(33 bis) La vendita a distanza di piante può comportare un elevato rischio fitosanitario quando i beni sono infestati da organismi nocivi non autoctoni, compresi gli organismi nocivi da quarantena. In particolare, le partite di piante importate da paesi terzi e acquistate mediante la vendita a distanza sono, in molti casi, non conformi ai requisiti fitosanitari di importazione previsti dall'Unione. Per affrontare tali lacune, è essenziale sensibilizzare i consumatori e i commercianti di piante e garantire la tracciabilità delle vendite a distanza in seno all'Unione e nei paesi terzi.***

## **Emendamento 10**

### **Proposta di regolamento Considerando 33 ter (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(33 ter) Gli Stati membri dovrebbero adottare misure di sensibilizzazione in merito ai possibili effetti economici, ambientali e sociali degli organismi nocivi per le piante, ai principi più importanti della prevenzione e della diffusione nonché alla responsabilità della società nel suo insieme nel garantire la sanità delle piante nell'Unione. La Commissione dovrebbe inoltre mantenere un elenco pubblico aggiornato degli organismi nocivi emergenti nei paesi terzi che possono rappresentare un rischio per la sanità delle piante nel territorio***

## Emendamento 11

### Proposta di regolamento Considerando 41

#### *Testo della Commissione*

(41) I passaporti delle piante non *devono* essere richiesti per le piante, i prodotti vegetali e gli altri oggetti destinati ad utilizzatori finali.

#### *Emendamento*

(41) I passaporti delle piante non *dovrebbero* essere richiesti per le piante, i prodotti vegetali e gli altri oggetti destinati ad utilizzatori finali, *come ad esempio i giardinieri non professionisti*.

## Emendamento 12

### Proposta di regolamento Considerando 43

#### *Testo della Commissione*

(43) I passaporti delle piante sono in generale rilasciati dall'operatore professionale. Nei casi in cui gli operatori professionali non dispongono delle risorse necessarie per rilasciare i passaporti delle piante *deve* essere fornita loro la possibilità, su richiesta, di farli rilasciare dalle autorità competenti.

#### *Emendamento*

(43) I passaporti delle piante sono in generale rilasciati dall'operatore professionale. Nei casi in cui gli operatori professionali non dispongono delle risorse necessarie per rilasciare i passaporti delle piante *dovrebbe* essere fornita loro la possibilità, su richiesta, di farli rilasciare dalle autorità competenti *degli Stati membri*.

## Emendamento 13

### Proposta di regolamento Considerando 47

#### *Testo della Commissione*

(47) Alcuni operatori possono avere l'intenzione di elaborare un piano di gestione dei rischi fitosanitari, che garantisca e dimostri un livello elevato di competenza e consapevolezza in merito ai rischi fitosanitari e ai punti critici delle loro attività professionali e che giustifichi specifici accordi in materia di controlli con le autorità competenti. *Occorre stabilire norme dell'Unione riguardanti i contenuti*

#### *Emendamento*

(47) Alcuni operatori *autorizzati* possono avere l'intenzione di elaborare un piano di gestione dei rischi fitosanitari, che garantisca e dimostri un livello elevato di competenza e consapevolezza in merito ai rischi fitosanitari e ai punti critici delle loro attività professionali e che giustifichi specifici accordi in materia di controlli con le autorità competenti.

*dei suddetti piani.*

## **Emendamento 14**

**Proposta di regolamento**  
**Considerando 53 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(53 bis) Al fine di tenere conto dei progressi tecnici, degli sviluppi scientifici e delle mutate circostanze in ambito fitosanitario, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE riguardo alle regole per la modifica o l'integrazione degli elenchi di organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione, di organismi nocivi prioritari nonché di organismi nocivi per la qualità dell'Unione e di piante da impianto interessate.*

*In presenza di un grave rischio fitosanitario, alla Commissione dovrebbe essere delegato il potere di adottare atti secondo la procedura di urgenza per inserire gli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione nell'elenco degli organismi nocivi prioritari.*

## **Emendamento 15**

**Proposta di regolamento**  
**Considerando 74**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

(74) La direttiva 69/464/CEE del Consiglio, dell'8 dicembre 1969, concernente la lotta contro la rogna nera della patata<sup>19</sup>, la direttiva 93/85/CEE del Consiglio, del 4 ottobre 1993, concernente la lotta contro il marciume anulare della patata<sup>20</sup>, la direttiva 98/57 CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, concernente la lotta contro *Ralstonia solanacearum* (Smith) Yabuuchi et al.<sup>21</sup> e la direttiva 2007/33/CE del Consiglio, dell'11 giugno

(74) La direttiva 69/464/CEE del Consiglio, dell'8 dicembre 1969, concernente la lotta contro la rogna nera della patata<sup>19</sup>, la direttiva 93/85/CEE del Consiglio, del 4 ottobre 1993, concernente la lotta contro il marciume anulare della patata<sup>20</sup>, la direttiva 98/57 CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, concernente la lotta contro *Ralstonia solanacearum* (Smith) Yabuuchi et al.<sup>21</sup> e la direttiva 2007/33/CE del Consiglio, dell'11 giugno

2007, relativa alla lotta ai nematodi a cisti della patata e che abroga la direttiva 69/465/CEE<sup>22</sup> *devono* essere abrogate, dato che per gli organismi nocivi in questione *devono* essere adottate nuove misure a norma del presente regolamento. In considerazione del tempo e delle risorse necessari per adottare i nuovi provvedimenti, tali atti *devono* essere abrogati entro il 2021.

---

<sup>19</sup> GU L 323 del 24.12.1969, pag. 1.

<sup>20</sup> GU L 259 del 18.10.1993, pag. 1.

<sup>21</sup> GU L 235 del 21.8.1998, pag. 1.

<sup>22</sup> GU L 156 del 16.6. 2007, pag.12.

2007, relativa alla lotta ai nematodi a cisti della patata e che abroga la direttiva 69/465/CEE<sup>22</sup> *dovrebbero* essere abrogate, dato che per gli organismi nocivi in questione *dovrebbero* essere adottate nuove misure a norma del presente regolamento. In considerazione del tempo e delle risorse necessari per adottare i nuovi provvedimenti, tali atti *dovrebbero* essere abrogati entro il **1° gennaio** 2021.

---

<sup>19</sup> GU L 323 del 24.12.1969, pag. 1.

<sup>20</sup> GU L 259 del 18.10.1993, pag. 1.

<sup>21</sup> GU L 235 del 21.8.1998, pag. 1.

<sup>22</sup> GU L 156 del 16.6. 2007, pag.12.

## Emendamento 16

### Proposta di regolamento Considerando 75

#### *Testo della Commissione*

(75) Il regolamento (UE) n. .../2013 ...<sup>23</sup> **[Ufficio delle pubblicazioni, inserire il numero e il titolo del regolamento che stabilisce disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla salute delle piante e al materiale riproduttivo vegetale e, nella nota a piè di pagina, il riferimento alla Gazzetta Ufficiale]** stabilisce che le sovvenzioni per le misure di lotta contro gli organismi nocivi devono riguardare determinati organismi nocivi elencati negli allegati della direttiva 2000/29/CE e determinati organismi nocivi non elencati in tali allegati, ma soggetti a misure temporanee adottate dall'Unione nei loro confronti. Il presente regolamento istituisce la categoria degli organismi nocivi prioritari. È **opportuno** che determinate misure adottate dagli Stati membri in relazione agli organismi nocivi prioritari possano beneficiare di sovvenzioni dell'Unione, fra cui risarcimenti agli operatori professionali per il valore delle piante, dei prodotti

#### *Emendamento*

(75) Il regolamento (UE) n. .../2013 .....<sup>23+</sup> stabilisce che le sovvenzioni per le misure di lotta contro gli organismi nocivi devono riguardare determinati organismi nocivi elencati negli allegati della direttiva 2000/29/CE e determinati organismi nocivi non elencati in tali allegati, ma soggetti a misure temporanee adottate dall'Unione nei loro confronti. Il presente regolamento istituisce la categoria degli organismi nocivi prioritari. È **essenziale** che determinate misure adottate dagli Stati membri in relazione, **in particolare**, agli organismi nocivi prioritari possano beneficiare di sovvenzioni dell'Unione, fra cui risarcimenti agli operatori professionali per il valore delle piante, dei prodotti vegetali e altri oggetti distrutti in applicazione delle misure di eradicazione di cui al presente regolamento, **nonché all'attuazione di misure di biosicurezza rafforzate essenziali per la prevenzione, l'individuazione e il controllo degli organismi nocivi prioritari a livello di azienda agricola. È opportuno, inoltre,**

vegetali e altri oggetti distrutti in applicazione delle misure di eradicazione di cui al presente regolamento. **Occorre** pertanto modificare il regolamento (CE) n. XXX/2013.

*che anche le misure adottate dagli Stati membri a norma dell'articolo 15 del regolamento (UE) n. .../2013 su .....<sup>++</sup> per l'eradicazione di specie esotiche potenzialmente pericolose in fase iniziale di invasione possano beneficiare di sovvenzioni dell'Unione, fra cui risarcimenti agli operatori professionali per il valore delle piante, dei prodotti vegetali e altri oggetti distrutti ai sensi dell'articolo 15 del regolamento (UE) n. .../2013 su ....<sup>++</sup>. È pertanto opportuno modificare il regolamento (UE) n. .../2013<sup>+</sup>.*

---

<sup>+</sup> GU, inserire il numero e il titolo del regolamento che stabilisce disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla salute delle piante e al materiale riproduttivo vegetale e, nella nota, il riferimento alla Gazzetta Ufficiale.

---

<sup>+</sup> GU, inserire il numero e il titolo del regolamento che stabilisce disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla salute delle piante e al materiale riproduttivo vegetale e, nella nota, il riferimento alla Gazzetta Ufficiale.

<sup>++</sup> *GU, inserire il numero e il titolo del regolamento recante disposizioni volte a prevenire e a gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive.*

## Emendamento 17

### Proposta di regolamento Considerando 75 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(75 bis) La politica agricola comune include disposizioni che collegano il finanziamento/sostegno dell'Unione agli agricoltori all'ottemperanza di questi ultimi a norme specifiche in materia di ambiente, sanità pubblica, sanità animale, sanità delle piante e benessere degli animali.*

## Emendamento 18

### Proposta di regolamento Considerando 78 bis (nuovo)

**(78 bis) In conformità al principio della regolamentazione intelligente, il presente regolamento è collegato al regolamento (UE) n. .../2014<sup>+</sup> al fine di garantire la piena applicazione della legislazione in materia di sanità vegetale.**

---

<sup>+</sup> **GU, inserire il numero e il titolo del regolamento recante disposizioni volte a prevenire e a gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive.**

## Emendamento 19

### Proposta di regolamento Articolo 1 – paragrafo 1

1. Il presente regolamento stabilisce norme **per determinare** i rischi fitosanitari costituiti da qualsiasi specie, ceppo o biotipo di agenti patogeni, animali o piante parassite dannosi per le piante o i prodotti vegetali (di seguito "organismi nocivi") e misure **per ridurre tali rischi ad un livello accettabile**.

1. Il presente regolamento stabilisce norme **concernenti le ispezioni e altre misure ufficiali intraprese dalle autorità degli Stati membri al fine di individuare** i rischi fitosanitari costituiti da qualsiasi specie, ceppo o biotipo di agenti patogeni, animali o piante parassite dannosi per le piante o i prodotti vegetali (di seguito "organismi nocivi"), **comprese le piante esotiche invasive nocive ai vegetali, e le misure fitosanitarie necessarie per prevenire l'introduzione di organismi nocivi provenienti da altri Stati membri o paesi terzi**.

## Emendamento 20

### Proposta di regolamento Articolo 2 – comma 1 – punto 3

3) "piante da impianto": piante **in grado di** e destinate **a produrre piante intere e destinate ad essere piantate, ripiantate o a restare piantate;**

3) "piante da impianto":

- piante **già piantate** e destinate **a restare piantate o a essere ripiantate dopo la loro introduzione, o**
- **piante non ancora piantate al momento della loro introduzione, ma destinate a essere piantate in seguito;**

## **Emendamento 21**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 2 – comma 1 – punto 7 – lettera e bis (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***e bis) riproduzione;***

## **Emendamento 22**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 2 – comma 1 – punto 7 – lettera e ter (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***e ter) moltiplicazione;***

## **Emendamento 23**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 2 – comma 1 – punto 7 – lettera e quater (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***e quater) mantenimento;***

## **Emendamento 24**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 2 – comma 1 – punto 7 – lettera e quinquies (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***e quinquies) fornitura di servizi;***

## **Emendamento 25**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 2 – comma 1 – punto 7 – lettera e sexies (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*e sexies) conservazione, ivi compreso lo stoccaggio;*

## **Emendamento 26**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 2 – comma 1 – punto 10 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*10 bis) “operatore”: un operatore quale definito all’articolo 2, paragrafo 26, del regolamento (UE) n. XXX/XXXX<sup>+</sup> ;*

*<sup>+</sup> GU: inserire il numero del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante, sul materiale riproduttivo vegetale, sui prodotti fitosanitari e recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, 1829/2003, 1831/2003, 1/2005, 396/2005, 834/2007, 1099/2009, 1069/2009, 1107/2009, dei regolamenti (UE) 1151/2012, [...] /2013, e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE, 2008/120/CE e 2009/128/CE (regolamento sui controlli ufficiali).*

## **Emendamento 27**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 2 – comma 1 – punto 10 ter (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*10 ter) "ispezione fitosanitaria": una forma di controllo ufficiale che comporta l'esame:*

*a) delle piante o delle merci;*

- b) delle misure che rientrano nell'ambito di applicazione delle norme di cui all'articolo 1, paragrafo 1, nonché delle attrezzature e dei mezzi di trasporto utilizzati per svolgere tali attività;*
- c) dei luoghi o degli spazi in cui tali misure sono eseguite;*

## **Emendamento 28**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 2 – comma 1 – punto 10 quater (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*10 quater) "misura fitosanitaria": qualsiasi misura intesa a eliminare i rischi o a prevenire l'introduzione nel territorio dell'Unione di organismi nocivi provenienti da altri Stati membri o paesi terzi;*

## **Emendamento 29**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 2 – comma 1 – punto 10 quinquies (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*10 quinquies) "stazioni di quarantena": spazi, indicati dalle autorità competenti, nei quali le piante provenienti dai paesi terzi sono depositate per un periodo di tempo sufficiente fino a quando si ritiene che sia stato eliminato il rischio dell'introduzione di organismi nocivi provenienti dai paesi terzi;*

## **Emendamento 30**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 5 – paragrafo 2 – comma 1**

*Testo della Commissione*

**La Commissione, adottando un atto di esecuzione, stabilisce** un elenco di organismi nocivi che rispettano le condizioni di cui all'articolo 3, lettere b), c) e d) in relazione al territorio dell'Unione, definito "elenco degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione".

*Emendamento*

**All'allegato I bis è stabilito** un elenco di organismi nocivi che rispettano le condizioni di cui all'articolo 3, lettere b), c) e d) in relazione al territorio dell'Unione, definito "elenco degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione".

**Emendamento 31**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 5 – paragrafo 2 – comma 2**

*Testo della Commissione*

**Il suddetto elenco comprende gli organismi nocivi di cui all'allegato I, parte A, e all'allegato II, parte A, sezione I, della direttiva 2000/29/CE.**

*Emendamento*

**soppresso**

**Emendamento 32**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 5 – paragrafo 2 – comma 5**

*Testo della Commissione*

**Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura di consultazione di cui all'articolo 99, paragrafo 2.**

*Emendamento*

**soppresso**

**Emendamento 33**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 5 – paragrafo 3 – comma 1**

*Testo della Commissione*

**La Commissione modifica l'atto di esecuzione** di cui al paragrafo 2 qualora da una valutazione emerga che un organismo nocivo non elencato in tale **atto** soddisfa le condizioni di cui all'articolo 3, lettere b), c) e d) in relazione al territorio dell'Unione,

*Emendamento*

**Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 98 riguardo alla modifica dell'elenco** di cui al paragrafo 2 qualora da una valutazione emerga che un organismo nocivo non elencato in tale **allegato**

oppure che un organismo nocivo elencato in tale **atto** di esecuzione non soddisfa più almeno una di tali condizioni. Nel primo caso la Commissione aggiunge l'organismo nocivo in questione all'elenco di cui al paragrafo 2, nel secondo caso lo elimina dall'elenco.

soddisfa le condizioni di cui all'articolo 3, lettere b), c) e d) in relazione al territorio dell'Unione, oppure che un organismo nocivo elencato in tale **elenco** non soddisfa più almeno una di tali condizioni. Nel primo caso la Commissione aggiunge l'organismo nocivo in questione all'elenco di cui al paragrafo 2, nel secondo caso lo elimina dall'elenco.

## Emendamento 34

### Proposta di regolamento

#### Articolo 5 – paragrafo 3 – comma 3

##### *Testo della Commissione*

***Gli atti di esecuzione che modificano l'atto di esecuzione di cui al paragrafo 2 sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 99, paragrafo 3. La stessa procedura si applica all'abrogazione o alla sostituzione dell'atto di esecuzione di cui al paragrafo 2.***

##### *Emendamento*

***Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 98 con riguardo all'abrogazione o alla sostituzione dell'elenco di cui al paragrafo 2.***

## Emendamento 35

### Proposta di regolamento

#### Articolo 5 – paragrafo 4 – comma 1

##### *Testo della Commissione*

***La Commissione modifica l'atto di esecuzione di cui al paragrafo 2 cambiando il nome scientifico di un organismo nocivo qualora tale modifica sia giustificata dagli sviluppi delle conoscenze scientifiche.***

##### *Emendamento*

***Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 98 riguardo alla modifica del nome scientifico di un organismo nocivo incluso nell'elenco di cui al paragrafo 2 qualora tale modifica sia giustificata dagli sviluppi delle conoscenze scientifiche***

## Emendamento 36

### Proposta di regolamento

#### Articolo 5 – paragrafo 4 – comma 2

*Testo della Commissione*

*Tali atti sono adottati secondo la procedura di consultazione di cui all'articolo 99, paragrafo 2.*

*Emendamento*

*soppresso*

### **Emendamento 37**

#### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 6 – paragrafo 2 – comma 1**

*Testo della Commissione*

*La Commissione, adottando un atto di esecuzione, stabilisce e modifica un elenco degli organismi nocivi prioritari, denominato qui di seguito "elenco degli organismi nocivi prioritari".*

*Emendamento*

*Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 98 per modificare l'elenco degli organismi nocivi prioritari di cui all'allegato I ter, denominato qui di seguito "elenco degli organismi nocivi prioritari".*

### **Emendamento 38**

#### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 6 – paragrafo 2 – comma 2**

*Testo della Commissione*

Se dai risultati di una valutazione emerge che un organismo nocivo da quarantena rilevante per l'Unione soddisfa le condizioni di cui al paragrafo 1, oppure che non soddisfa più almeno una di tali condizioni, *la* Commissione *modifica l'atto di esecuzione* di cui al primo comma aggiungendo o togliendo dall'elenco l'organismo in questione.

*Emendamento*

Se dai risultati di una valutazione emerge che un organismo nocivo da quarantena rilevante per l'Unione soddisfa le condizioni di cui al paragrafo 1, oppure che non soddisfa più almeno una di tali condizioni, *alla* Commissione *è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 98 per modificare l'elenco* di cui al primo comma aggiungendo o togliendo dall'elenco l'organismo in questione.

### **Emendamento 39**

#### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 6 – paragrafo 2 – comma 3**

*Testo della Commissione*

La Commissione mette tale valutazione a

*Emendamento*

La Commissione mette *senza indugio* tale

disposizione degli Stati membri.

valutazione a disposizione degli Stati membri.

#### **Emendamento 40**

##### **Proposta di regolamento**

##### **Articolo 6 – paragrafo 2 – comma 4**

*Testo della Commissione*

*Il numero di organismi nocivi prioritari non supera il 10% del numero degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione elencati a norma dell'articolo 5, paragrafi 2 e 3. Se il numero di organismi nocivi prioritari supera il 10% del numero degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione elencati a norma dell'articolo 5, paragrafi 2 e 3, la Commissione modifica l'atto di esecuzione di cui al primo comma adeguando di conseguenza il numero di organismi nocivi dell'elenco, sulla base del loro potenziale impatto economico, ambientale o sociale, come indicato nell'allegato II, sezione 2.*

*Emendamento*

*soppresso*

#### **Emendamento 41**

##### **Proposta di regolamento**

##### **Articolo 6 – paragrafo 2 – comma 5**

*Testo della Commissione*

*Gli atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 99, paragrafo 3.*

*Emendamento*

*soppresso*

#### **Emendamento 42**

##### **Proposta di regolamento**

##### **Articolo 6 – paragrafo 2 – comma 6**

*Testo della Commissione*

*Per motivi imperativi di urgenza*

*Emendamento*

*In caso di grave rischio fitosanitario, se lo*

*debitamente giustificati connessi a gravi rischi fitosanitari, la Commissione adotta atti di esecuzione immediatamente applicabili, secondo la procedura di cui all'articolo 99, paragrafo 4, per elencare organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione come organismi nocivi prioritari.*

*impongono imperativi motivi di urgenza, agli atti delegati adottati in virtù del presente articolo si applica la procedura di cui all'articolo 98 bis.*

#### **Emendamento 43**

##### **Proposta di regolamento Articolo 7 – paragrafo 1**

###### *Testo della Commissione*

1. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 98 al fine di modificare la sezione 1 dell'allegato II, che espone i criteri di identificazione degli organismi nocivi che possono essere considerati organismi nocivi da quarantena, per quanto riguarda l'identità degli organismi nocivi, la loro presenza, la loro capacità di introdursi, insediarsi e diffondersi, nonché il loro potenziale impatto economico, sociale e ambientale, tenendo conto degli sviluppi delle conoscenze tecniche e scientifiche.

###### *Emendamento*

1. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 98 al fine di modificare la sezione 1 dell'allegato II, che espone i criteri di identificazione degli organismi nocivi che possono essere considerati organismi nocivi da quarantena, per quanto riguarda l'identità degli organismi nocivi, la loro presenza, la loro capacità di introdursi, insediarsi e diffondersi, nonché il loro potenziale impatto economico, sociale e ambientale, tenendo conto degli sviluppi delle conoscenze tecniche e scientifiche ***nonché dell'evoluzione delle norme internazionali.***

#### **Emendamento 44**

##### **Proposta di regolamento Articolo 9 – paragrafo 1**

###### *Testo della Commissione*

1. Chiunque venga a conoscenza della presenza di un organismo nocivo da quarantena rilevante per l'Unione o abbia motivi di sospettarne la presenza, deve notificarla per iscritto entro dieci giorni di calendario all'autorità competente.

###### *Emendamento*

1. Chiunque venga a conoscenza della presenza di un organismo nocivo da quarantena rilevante per l'Unione o abbia motivi di sospettarne la presenza, deve notificarla ***immediatamente all'autorità competente e confermare la notifica*** per iscritto entro dieci giorni di calendario

all'autorità competente.

## **Emendamento 45**

### **Proposta di regolamento Articolo 13 – comma 1 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***Gli Stati membri garantiscono la disponibilità per il pubblico di informazioni relative ai possibili effetti economici, ambientali e sociali degli organismi nocivi per le piante, ai principi più importanti della prevenzione e della diffusione nonché alla responsabilità della società nel suo insieme nel garantire la sanità delle piante nel territorio dell'Unione.***

***La Commissione compila e mantiene aggiornato un elenco pubblico degli organismi nocivi emergenti nei paesi terzi che possono rappresentare un rischio per la sanità delle piante nel territorio dell'Unione.***

## **Emendamento 46**

### **Proposta di regolamento Articolo 14 – paragrafo 2 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***2 bis. In caso di pericolo imminente ai sensi dei paragrafi 1 e 2, gli Stati membri e gli operatori professionali adottano tutte le misure necessarie, commisurate al rischio esistente, per prevenire l'ingresso degli organismi nocivi in questione nel territorio dell'Unione.***

## **Emendamento 47**

### **Proposta di regolamento Articolo 16 – paragrafo 1**

*Testo della Commissione*

1. Quando la presenza di un organismo nocivo da quarantena rilevante per l'Unione è confermata in via ufficiale, l'autorità competente adotta immediatamente tutte le misure necessarie per eliminare tale organismo nocivo dalla zona interessata e per evitare la sua diffusione al di fuori di tale zona (di seguito "**eradicare**"). Tali misure sono adottate in conformità dell'allegato IV su misure e principi di gestione dei rischi connessi agli organismi nocivi.

*Emendamento*

1. Quando la presenza di un organismo nocivo da quarantena rilevante per l'Unione è confermata in via ufficiale, l'autorità competente adotta immediatamente tutte le misure necessarie per eliminare, **ove possibile**, tale organismo nocivo dalla zona interessata (**di seguito "eradicare"**) o, **qualora tale eradicazione non sia possibile**, per evitare la sua diffusione al di fuori di tale zona (di seguito "**contenere**"). Tali misure sono adottate in conformità dell'allegato IV su misure e principi di gestione dei rischi connessi agli organismi nocivi.

**Emendamento 48**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 16 – paragrafo 1 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***1 bis. Nel caso in cui gli Stati membri risarciscano agli operatori professionali, a norma dell'articolo 19, paragrafo 1, lettera c bis), del regolamento (UE) n. [...] /2013<sup>+</sup>, il valore delle piante, dei prodotti vegetali o degli altri oggetti distrutti nel quadro delle misure di cui al paragrafo 1 attuate in un'area transfrontaliera, essi provvedono al coordinamento degli Stati membri interessati in modo che il risarcimento sia adeguato e siano evitate, laddove possibile, indebite distorsioni del mercato***

---

***<sup>+</sup> GU, inserire il numero e il riferimento del regolamento che stabilisce disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla salute delle piante e al materiale riproduttivo vegetale.***

## Emendamento 49

### Proposta di regolamento

#### Articolo 18 – paragrafo 1 – comma 1

##### *Testo della Commissione*

Le autorità competenti effettuano un'indagine **annuale** su ogni zona di divieto per quanto riguarda gli sviluppi della presenza dell'organismo nocivo in questione.

##### *Emendamento*

Le autorità competenti effettuano, **in base al rischio e con frequenza adeguata**, un'indagine su ogni zona di divieto per quanto riguarda gli sviluppi della presenza dell'organismo nocivo in questione.

## Emendamento 50

### Proposta di regolamento

#### Articolo 18 – paragrafo 2

##### *Testo della Commissione*

2. Se **da un'**indagine **annuale** dell'autorità competente risulta che l'organismo nocivo in questione è presente nella zona cuscinetto, lo Stato membro in questione notifica immediatamente tale presenza alla Commissione e agli altri Stati membri, specificando che la presenza dell'organismo nocivo è stata rilevata nella zona cuscinetto.

##### *Emendamento*

2. Se **dall'**indagine dell'autorità competente risulta che l'organismo nocivo in questione è presente nella zona cuscinetto, lo Stato membro in questione notifica immediatamente tale presenza alla Commissione e agli altri Stati membri, specificando che la presenza dell'organismo nocivo è stata rilevata nella zona cuscinetto.

## Emendamento 51

### Proposta di regolamento

#### Articolo 18 – paragrafo 4

##### *Testo della Commissione*

4. Le autorità competenti possono decidere di abolire una zona di divieto e di revocare le rispettive misure di eradicazione se, durante le indagini di cui al paragrafo 1, la presenza dell'organismo nocivo in questione in tale zona di divieto non è stata rilevata per un periodo sufficientemente lungo.

##### *Emendamento*

4. Le autorità competenti possono decidere di abolire una zona di divieto e di revocare le rispettive misure di eradicazione se, durante le indagini di cui al paragrafo 1, la presenza dell'organismo nocivo in questione in tale zona di divieto non è stata rilevata per un periodo sufficientemente lungo **per verificare che la zona sia indenne da organismi nocivi**.

## Emendamento 52

### Proposta di regolamento

#### Articolo 20 – comma 1

##### *Testo della Commissione*

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 98 per modificare l'allegato IV, sezione 1 relativo a misure di gestione dei rischi connessi agli organismi nocivi da quarantena per quanto riguarda le misure volte a prevenire ed eliminare le infestazioni di piante coltivate e selvatiche, le misure riguardanti partite di piante, prodotti vegetali e altri oggetti, le misure riguardanti altre vie di diffusione degli organismi nocivi da quarantena, e per modificare l'allegato IV, sezione 2 sui principi di gestione dei rischi connessi agli organismi nocivi per quanto riguarda i principi di gestione dei rischi connessi agli organismi nocivi, tenendo conto degli sviluppi delle conoscenze tecniche e scientifiche.

##### *Emendamento*

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 98 per modificare l'allegato IV, sezione 1 relativo a misure di gestione dei rischi connessi agli organismi nocivi da quarantena per quanto riguarda le misure volte a prevenire ed eliminare le infestazioni di piante coltivate e selvatiche, le misure riguardanti partite di piante, prodotti vegetali e altri oggetti, le misure riguardanti altre vie di diffusione degli organismi nocivi da quarantena, e per modificare l'allegato IV, sezione 2 sui principi di gestione dei rischi connessi agli organismi nocivi per quanto riguarda i principi di gestione dei rischi connessi agli organismi nocivi, tenendo conto degli sviluppi delle conoscenze tecniche e scientifiche ***nonché dell'evoluzione delle norme internazionali per le misure fitosanitarie approvate nell'ambito della Convenzione internazionale per la protezione delle piante (IPPC).***

## Emendamento 53

### Proposta di regolamento

#### Articolo 21 – paragrafo 1

##### *Testo della Commissione*

1. Gli Stati membri conducono indagini, per periodi specifici di tempo, volte ad accertare l'eventuale presenza di organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione nonché di segni o sintomi di organismi nocivi considerati provvisoriamente come organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione, a norma dell'allegato II, sezione 3, in tutte le zone in cui non era nota la presenza di tali organismi nocivi.

##### *Emendamento*

1. Gli Stati membri conducono indagini ***sulla base di rischi evidenti***, per periodi specifici di tempo, volte ad accertare l'eventuale presenza di organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione nonché di segni o sintomi di organismi nocivi considerati provvisoriamente come organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione, a norma dell'allegato II, sezione 3, in tutte le zone in cui non era nota la presenza di tali organismi nocivi.

## Emendamento 54

### Proposta di regolamento Articolo 22 – paragrafo 3

#### *Testo della Commissione*

3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati *in conformità* dell'articolo 98 per modificare o integrare gli elementi da trattare nei programmi d'indagini pluriennali, come indicato nel paragrafo 1.

#### *Emendamento*

3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati *conformemente* all'articolo 98, per ***richiedere agli Stati membri di*** modificare o integrare gli elementi da trattare nei programmi d'indagini pluriennali, come indicato nel paragrafo 1.

## Emendamento 55

### Proposta di regolamento Articolo 24 – paragrafo 1

#### *Testo della Commissione*

1. Ogni Stato membro elabora e tiene aggiornato, per ogni organismo nocivo prioritario in grado di entrare e insediarsi nel suo territorio, o in una sua parte, un piano distinto contenente informazioni sui processi decisionali, sulle procedure e sui protocolli da seguire, nonché sulle risorse da mettere a disposizione in caso di presenza confermata o sospetta dell'organismo nocivo in questione, qui di seguito "piano di emergenza".

#### *Emendamento*

1. Ogni Stato membro elabora e tiene aggiornato, per ogni organismo nocivo prioritario in grado di entrare e insediarsi nel suo territorio, o in una sua parte, un piano distinto contenente informazioni sui processi decisionali, sulle procedure e sui protocolli da seguire, nonché sulle risorse da mettere a disposizione in caso di presenza confermata o sospetta dell'organismo nocivo in questione, qui di seguito "piano di emergenza". ***Gli Stati membri devono coinvolgere da subito tutti i portatori d'interessi pertinenti nel processo di elaborazione e aggiornamento del piano di emergenza.***

## Emendamento 56

### Proposta di regolamento Articolo 24 – paragrafo 4

#### *Testo della Commissione*

4. A richiesta, gli Stati membri comunicano i loro piani di emergenza alla Commissione e agli altri Stati membri.

#### *Emendamento*

4. A richiesta, gli Stati membri comunicano i loro piani di emergenza alla Commissione e agli altri Stati membri ***e informano tutti gli operatori interessati.***

## Emendamento 57

### Proposta di regolamento

#### Articolo 25 – paragrafo 1 – comma 2

##### *Testo della Commissione*

Tali esercizi sono effettuati per tutti gli organismi nocivi prioritari in questione, entro un periodo di tempo ragionevole.

##### *Emendamento*

Tali esercizi sono effettuati per tutti gli organismi nocivi prioritari in questione, entro un periodo di tempo ragionevole **e con il coinvolgimento delle parti interessate.**

## Emendamento 58

### Proposta di regolamento

#### Articolo 25 – paragrafo 2 – comma 1

##### *Testo della Commissione*

Per gli organismi nocivi prioritari la cui presenza in uno Stato membro potrebbe avere impatti sugli Stati membri vicini, gli esercizi di simulazione **sono** effettuati in comune dagli Stati membri interessati, sulla base dei rispettivi piani di emergenza.

##### *Emendamento*

Per gli organismi nocivi prioritari la cui presenza in uno Stato membro potrebbe avere impatti sugli Stati membri vicini, gli esercizi di simulazione **possono essere** effettuati in comune dagli Stati membri interessati, sulla base dei rispettivi piani di emergenza.

## Emendamento 59

### Proposta di regolamento

#### Articolo 25 – paragrafo 4

##### *Testo della Commissione*

**4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 98 che specifichino:**

**a) la frequenza, i contenuti ed il formato degli esercizi di simulazione;**

**b) gli esercizi di simulazione riguardanti più di un organismo nocivo prioritario;**

**c) la collaborazione tra Stati membri e degli Stati membri con i paesi terzi;**

**d) i contenuti delle relazioni sugli esercizi di simulazione di cui al paragrafo 3.**

##### *Emendamento*

**soppresso**

## Emendamento 60

### Proposta di regolamento

#### Articolo 26 – paragrafo 1 – comma 1

##### *Testo della Commissione*

Quando la presenza di **un organismo nocivo prioritario** è confermata in via ufficiale nel territorio di uno Stato membro, conformemente all'articolo 11, paragrafo 1, lettera a), l'autorità competente adotta immediatamente un piano recante le misure per l'eradicazione dell'organismo **nocivo** in questione, come stabilito dagli articoli 16, 17 e 18, unitamente ad un calendario di attuazione delle suddette misure. Tale piano si definisce "piano di eradicazione".

##### *Emendamento*

Quando la presenza di **uno o più organismi nocivi prioritari** è confermata in via ufficiale nel territorio di uno Stato membro, conformemente all'articolo 11, paragrafo 1, lettera a), l'autorità competente, **dopo aver consultato gli operatori interessati**, adotta immediatamente un piano recante le misure per l'eradicazione dell'organismo **o degli organismi nocivi** in questione, come stabilito dagli articoli 16, 17 e 18, unitamente ad un calendario di attuazione delle suddette misure. Tale piano si definisce "piano di eradicazione".

## Emendamento 61

### Proposta di regolamento

#### Articolo 27 – paragrafo 1 – comma 1 – parte introduttiva

##### *Testo della Commissione*

**La Commissione, adottando atti di esecuzione, può stabilire** misure nei confronti di determinati organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione. Tali misure attuano, specificamente per ognuno degli organismi nocivi in questione, una o più disposizioni seguenti:

##### *Emendamento*

**Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 98 riguardo alla definizione di** misure nei confronti di determinati organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione. Tali misure attuano, specificamente per ognuno degli organismi nocivi in questione, una o più disposizioni seguenti:

## Emendamento 62

### Proposta di regolamento

#### Articolo 27 – paragrafo 1 – comma 2

##### *Testo della Commissione*

**Gli atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 99, paragrafo 3.**

##### *Emendamento*

**soppresso**

## Emendamento 63

### Proposta di regolamento Articolo 27 – paragrafo 2

#### *Testo della Commissione*

2. Se per una determinata zona di divieto la Commissione, in base alle indagini di cui all'articolo 18 o ad altri elementi di prova conclude che l'eradicazione dell'organismo nocivo da quarantena rilevante per l'Unione in questione non è possibile, **essa può** adottare atti **di esecuzione di cui al paragrafo 1** per stabilire misure unicamente al fine di prevenire la diffusione di tali organismi nocivi al di fuori delle zone in questione. Tale prevenzione è definita "contenimento".

#### *Emendamento*

2. Se per una determinata zona di divieto la Commissione, in base alle indagini di cui all'articolo 18 o ad altri elementi di prova conclude che l'eradicazione dell'organismo nocivo da quarantena rilevante per l'Unione in questione non è possibile, **le è conferito il potere di** adottare atti **delegati, conformemente all'articolo 98**, per stabilire misure unicamente al fine di prevenire la diffusione di tali organismi nocivi al di fuori delle zone in questione. Tale prevenzione è definita "contenimento".

## Emendamento 64

### Proposta di regolamento Articolo 27 – paragrafo 3

#### *Testo della Commissione*

3. Se conclude che sono necessarie misure di prevenzione in siti esterni alle zone di divieto per proteggere la parte di territorio dell'Unione in cui l'organismo nocivo da quarantena rilevante per l'Unione non è presente, **la** Commissione **può** adottare atti **di esecuzione di cui al paragrafo 1** per stabilire tali misure.

#### *Emendamento*

3. Se conclude che sono necessarie misure di prevenzione in siti esterni alle zone di divieto per proteggere la parte di territorio dell'Unione in cui l'organismo nocivo da quarantena rilevante per l'Unione non è presente, **alla** Commissione **è conferito il potere di** adottare atti **delegati, conformemente all'articolo 98**, per stabilire tali misure.

## Emendamento 65

### Proposta di regolamento Articolo 27 – paragrafo 5

#### *Testo della Commissione*

5. Gli atti **di esecuzione** di cui al paragrafo 1 possono disporre che le misure di cui alle lettere da a) a j) adottate dagli Stati membri siano abrogate o modificate. Fintantoché la

#### *Emendamento*

5. Gli atti **delegati** di cui al paragrafo 1 possono disporre che le misure di cui alle lettere da a) a j) adottate dagli Stati membri siano abrogate o modificate. Fintantoché la

Commissione non adotti misure, lo Stato membro mantiene le misure da esso applicate.

Commissione non adotti misure, lo Stato membro mantiene le misure da esso applicate.

**Emendamento 66**  
**Proposta di regolamento**  
**Articolo 27 – paragrafo 6**

*Testo della Commissione*

**6. Per imperativi motivi di urgenza, debitamente giustificati, allo scopo di affrontare un grave rischio fitosanitario, la Commissione adotta atti di esecuzione immediatamente applicabili, secondo la procedura di cui all'articolo 99, paragrafo 4.**

*Emendamento*

**6. In caso di grave rischio fitosanitario, se lo impongono imperativi motivi di urgenza, agli atti delegati adottati in virtù del presente articolo si applica la procedura di cui all'articolo 98 bis.**

**Emendamento 67**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 30**

*Testo della Commissione*

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 98 per modificare la sezione 3 dell'allegato II relativo ai criteri di identificazione degli organismi nocivi, conformemente agli articoli 28 e 29, per quanto riguarda i criteri relativi all'identità degli organismi nocivi, la loro presenza, la probabilità di ingresso, insediamento e diffusione, nonché il loro potenziale impatto economico, sociale e ambientale, tenendo conto degli sviluppi delle conoscenze tecniche e scientifiche.

*Emendamento*

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 98 per modificare la sezione 3 dell'allegato II relativo ai criteri di identificazione degli organismi nocivi, conformemente agli articoli 28 e 29, per quanto riguarda i criteri relativi all'identità degli organismi nocivi, la loro presenza, la probabilità di ingresso, insediamento e diffusione, nonché il loro potenziale impatto economico, sociale e ambientale, tenendo conto degli sviluppi delle conoscenze tecniche e scientifiche **nonché dell'evoluzione delle norme internazionali.**

**Emendamento 68**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 31**

*Testo della Commissione*

**Articolo 31**

*Emendamento*

**soppresso**

***Prescrizioni più severe adottate dagli Stati membri***

***1. Nei loro territori gli Stati membri possono applicare misure più severe rispetto a quelle adottate a norma dell'articolo 27, paragrafi 1, 2 e 3 e dell'articolo 29, paragrafi 1, 2 e 3, se giustificate dall'obiettivo di protezione fitosanitaria e nel rispetto dell'allegato IV, sezione 2 sulle misure e sui principi di gestione dei rischi connessi agli organismi nocivi.***

***Le suddette misure non impongono e non determinano divieti o limitazioni dell'introduzione o dello spostamento di piante, prodotti vegetali o altri oggetti nel territorio dell'Unione che siano diversi da quelli istituiti dalle disposizioni degli articoli da 40 a 54 e degli articoli da 67 a 96.***

***2. Gli Stati membri notificano immediatamente alla Commissione e agli altri Stati membri le misure da essi adottate nell'ambito del paragrafo 1.***

***A richiesta gli Stati membri trasmettono alla Commissione e agli altri Stati membri una relazione annuale sulle misure adottate conformemente al paragrafo 1.***

**Emendamento 69**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 36 – paragrafo 1 – parte introduttiva**

*Testo della Commissione*

Un organismo nocivo è definito "organismo nocivo per la qualità nell'Unione" ed è inserito nell'elenco di cui all'articolo 37 se soddisfa le condizioni seguenti:

*Emendamento*

Un organismo nocivo è definito "organismo nocivo per la qualità nell'Unione" ed è inserito nell'elenco di cui all'articolo 37 se soddisfa **tutte** le condizioni seguenti:

**Emendamento 70**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 36 – paragrafo 1 – lettera f**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***f) sono disponibili misure realizzabili ed efficaci per impedirne la presenza sulle piante da impianto in questione.***

***soppresso***

#### **Emendamento 71**

##### **Proposta di regolamento**

##### **Articolo 37 – paragrafo 2 – comma 1**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***La Commissione adotta un atto di esecuzione per stabilire un elenco degli organismi nocivi per la qualità nell'Unione e delle specifiche piante da impianto, di cui all'articolo 36, lettera d), eventualmente comprendente anche le categorie di cui al paragrafo 4 e le soglie di cui al paragrafo 5.***

**Un elenco degli organismi nocivi per la qualità nell'Unione e delle specifiche piante da impianto, di cui all'articolo 36, lettera d), eventualmente comprendente anche le categorie di cui al paragrafo 4 e le soglie di cui al paragrafo 5, *figura all'allegato I quater.***

#### **Emendamento 72**

##### **Proposta di regolamento**

##### **Articolo 37 – paragrafo 2 – comma 2**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***In tale elenco figurano gli organismi nocivi e le rispettive piante da impianto come stabilito dagli atti seguenti:***

***soppresso***

***a) allegato II, sezione II, parte A, della direttiva 2000/29/CE;***

***b) allegato I, punti 3 e 6, e allegato II, punto 3, della direttiva 66/402/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali<sup>24</sup>;***

***c) allegato della direttiva 93/48/CEE della Commissione, del 23 giugno 1993, che stabilisce la scheda sui requisiti da rispettare per i materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e per le piante da frutto destinate alla produzione di frutti, prevista dalla***

*direttiva 92/34/CEE del Consiglio<sup>25</sup>;*

*d) allegato della direttiva 93/49/CEE della Commissione, del 23 giugno 1993, che stabilisce la scheda sui requisiti da rispettare per i materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali e per le piante ornamentali, prevista dalla direttiva 91/682/CEE del Consiglio<sup>26</sup>;*

*e) allegato II, lettera b), della direttiva 2002/55/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di ortaggi<sup>27</sup>;*

*f) allegato I, punto 6 e allegato II, punto B, della direttiva 2002/56/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali<sup>28</sup>;*

*g) allegato I, punto 4 e allegato II, punto 5, della direttiva 2002/57/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra<sup>29</sup>.*

---

<sup>24</sup> GU L 125 dell'11.7.1966, pag. 2309/66.

<sup>25</sup> GU L 250 del 7.10.1993, pag. 1.

<sup>26</sup> GU L 250 del 7.10.1993, pag. 9.

<sup>27</sup> GU L 193 del 20.7.2002, pag. 33.

<sup>28</sup> GU L 193 del 20.7.2002, pag. 60.

<sup>29</sup> GU L 193 del 20.7.2002, pag. 74.

### **Emendamento 73**

#### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 37 – paragrafo 2 – comma 3**

*Testo della Commissione*

*Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura di consultazione di cui all'articolo 99, paragrafo 2.*

*Emendamento*

*soppresso*

### **Emendamento 74**

#### **Proposta di regolamento**

## Articolo 37 – paragrafo 3 – comma 1

### *Testo della Commissione*

3. **La** Commissione modifica **l'atto di esecuzione di cui al paragrafo 2** qualora da una valutazione risulti che un organismo nocivo non elencato in tale **atto** soddisfa le condizioni di cui all'articolo 36, che un organismo nocivo elencato in tale **atto di esecuzione** non soddisfa più almeno una di tali condizioni oppure qualora sia necessario modificare detto elenco per quanto riguarda le categorie di cui al paragrafo 4 o le soglie di cui al paragrafo 5.

### *Emendamento*

3. **Alla** Commissione è **conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 98 riguardo alla modifica dell'allegato I quater** qualora da una valutazione risulti che un organismo nocivo non elencato in tale **allegato** soddisfa le condizioni di cui all'articolo 36, che un organismo nocivo elencato in tale **allegato** non soddisfa più almeno una di tali condizioni oppure qualora sia necessario modificare l'elenco per quanto riguarda le categorie di cui al paragrafo 4 o le soglie di cui al paragrafo 5. **Prima dell'adozione di tali atti delegati, la Commissione consulta i soggetti interessati.**

## Emendamento 75

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 37 – paragrafo 3 – comma 2**

### *Testo della Commissione*

La Commissione mette tale valutazione a disposizione degli Stati membri.

### *Emendamento*

La Commissione mette **senza indugio** tale valutazione a disposizione degli Stati membri.

## Emendamento 76

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 37 – paragrafo 6**

### *Testo della Commissione*

**6. Per le modifiche dell'atto di esecuzione di cui al paragrafo 2 necessarie per adeguare l'atto in questione a cambiamenti del nome scientifico di un organismo nocivo, si applica la procedura consultiva di cui all'articolo 99, paragrafo 2.**

**Tutte le altre modifiche dell'atto di esecuzione di cui al paragrafo 2 sono**

### *Emendamento*

**soppresso**

*adottate secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 99, paragrafo 3. La stessa procedura si applica all'abrogazione o alla sostituzione dell'atto di esecuzione di cui al paragrafo 2.*

## **Emendamento 77**

### **Proposta di regolamento Articolo 38**

#### *Testo della Commissione*

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 98 per modificare la sezione 4 dell'allegato II relativo ai criteri di identificazione degli organismi nocivi che si possono considerare organismi nocivi per la qualità nell'Unione, per quanto riguarda i criteri relativi all'identità dell'organismo nocivo, alla sua pertinenza, alla probabilità di diffusione, al potenziale impatto economico, sociale e ambientale, tenendo conto degli sviluppi delle conoscenze tecniche e scientifiche.

#### *Emendamento*

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 98 per modificare la sezione 4 dell'allegato II relativo ai criteri di identificazione degli organismi nocivi che si possono considerare organismi nocivi per la qualità nell'Unione, per quanto riguarda i criteri relativi all'identità dell'organismo nocivo, alla sua pertinenza, alla probabilità di diffusione, al potenziale impatto economico, sociale e ambientale, tenendo conto degli sviluppi delle conoscenze tecniche e scientifiche ***nonché dell'evoluzione delle norme internazionali.***

## **Emendamento 86**

### **Proposta di regolamento Articolo 43 – paragrafo 1 – comma 1**

#### *Testo della Commissione*

1. Gli Stati membri e gli operatori di trasporto internazionale mettono a disposizione dei passeggeri le informazioni sui divieti istituiti in virtù dell'articolo 40, paragrafo 3, sulle prescrizioni stabilite a norma degli articoli 41, paragrafo 1, e 42, paragrafo 2, nonché sulle esenzioni concesse a norma dell'articolo 70, paragrafo 2, per quanto riguarda l'introduzione di piante, prodotti vegetali e altri oggetti nel territorio dell'Unione.

#### *Emendamento*

1. ***La Commissione***, gli Stati membri e gli operatori di trasporto internazionale mettono a disposizione dei passeggeri le informazioni sui divieti istituiti in virtù dell'articolo 40, paragrafo 3, sulle prescrizioni stabilite a norma degli articoli 41, paragrafo 1, e 42, paragrafo 2, nonché sulle esenzioni concesse a norma dell'articolo 70, paragrafo 2, per quanto riguarda l'introduzione di piante, prodotti vegetali e altri oggetti nel territorio dell'Unione.

## Emendamento 87

### Proposta di regolamento

#### Articolo 43 – paragrafo 1 – comma 2

##### *Testo della Commissione*

Le suddette informazioni **sono diffuse** in forma di manifesti o opuscoli che, se del caso, saranno messi in rete.

##### *Emendamento*

Le suddette informazioni **si possono diffondere** in forma di manifesti o opuscoli che, se del caso, saranno messi in rete.

## Emendamento 88

### Proposta di regolamento

#### Articolo 43 – paragrafo 3

##### *Testo della Commissione*

3. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione una relazione **annuale** che riassume le informazioni fornite in applicazione del presente articolo.

##### *Emendamento*

3. **Ogni due anni**, gli Stati membri trasmettono alla Commissione una relazione che riassume le informazioni fornite in applicazione del presente articolo.

## Emendamento 89

### Proposta di regolamento

#### Articolo 44 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera a

##### *Testo della Commissione*

a) essere coltivati o prodotti in zone di paesi terzi situate in prossimità dei loro confini con gli Stati membri (di seguito: "zone di frontiera");

##### *Emendamento*

a) essere coltivati o prodotti in zone di paesi terzi situate in prossimità dei loro confini **terrestri** con gli Stati membri (di seguito: "zone di frontiera");

## Emendamento 90

### Proposta di regolamento

#### Articolo 45 – titolo

##### *Testo della Commissione*

**Eccezioni ai divieti e alle** prescrizioni per il transito fitosanitario

##### *Emendamento*

Prescrizioni per il transito fitosanitario

## Emendamento 91

### Proposta di regolamento

#### Articolo 45 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b

##### *Testo della Commissione*

b) essere imballati e spostati in modo da non comportare rischi di diffusione degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione durante la loro introduzione nel territorio dell'Unione ed il loro attraversamento dello stesso;

##### *Emendamento*

b) essere imballati e spostati in modo da non comportare rischi di diffusione degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione durante la loro introduzione nel territorio dell'Unione ed il loro attraversamento dello stesso, ***utilizzando un sigillo fitosanitario ufficiale che garantisca l'imballaggio di origine e il trasporto (autocarro sigillato) ed eviti la rottura del carico e il suo frazionamento, in modo da assicurare in maniera ufficiale l'attraversamento senza rischio fitosanitario per l'Unione;***

## Emendamento 92

### Proposta di regolamento

#### Articolo 45 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera c

##### *Testo della Commissione*

c) essere introdotti nel territorio dell'Unione, attraversarlo e, senza indugio, uscirne sotto il controllo ufficiale delle autorità competenti in questione.

##### *Emendamento*

c) essere introdotti nel territorio dell'Unione, attraversarlo e, senza indugio, uscirne sotto il controllo ufficiale delle autorità competenti in questione ***e sotto la sorveglianza di funzionari doganali. L'autorità competente dello Stato membro in cui tali piante, prodotti vegetali o altri oggetti sono introdotti oppure spostati per la prima volta nel territorio dell'Unione informa le autorità competenti di tutti gli altri Stati membri che tali piante, prodotti vegetali o altri oggetti devono attraversare per uscire dal territorio dell'Unione.***

## **Emendamento 93**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 45 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*Le piante, i prodotti vegetali e gli altri oggetti che si trovano in transito fitosanitario da un paese terzo a un altro paese terzo attraverso il territorio dell'Unione devono essere conformi alle prescrizioni fitosanitarie di cui all'articolo 40, fatte salve le altre disposizioni fitosanitarie applicabili.*

## **Emendamento 94**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 45 – paragrafo 1 – comma 1 ter (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*Conformemente al comma 1 bis, l'autorità competente dello Stato membro in cui le piante, i prodotti vegetali o altri oggetti sono introdotti oppure spostati per la prima volta nel territorio dell'Unione deve effettuare il controllo della documentazione relativa a tale introduzione ed è responsabile del sigillo della merce secondo quanto disposto al primo comma, lettera b).*

## **Emendamento 95**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 45 – paragrafo 1 – comma 1 quater (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*Analogamente, l'autorità competente dello Stato membro che la merce in transito attraversa in uscita dall'Unione informa le autorità competenti dello Stato membro di introduzione e degli Stati membri di transito nel momento in cui la merce lascia il territorio dell'Unione.*

## Emendamento 96

### Proposta di regolamento

#### Articolo 45 – paragrafo 1 – comma 2

##### *Testo della Commissione*

*L'autorità competente dello Stato membro in cui tali piante, prodotti vegetali o altri oggetti sono introdotti oppure spostati per la prima volta nel territorio dell'Unione informa le autorità competenti di tutti gli altri Stati membri che tali piante, prodotti vegetali o altri oggetti devono attraversare per uscire dal territorio dell'Unione.*

##### *Emendamento*

*soppresso*

## Emendamento 97

### Proposta di regolamento

#### Articolo 46 – paragrafo 7 – comma 4

##### *Testo della Commissione*

Gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione **annuale** che riassume le informazioni pertinenti sulle autorizzazioni concesse in virtù del paragrafo 1 e i risultati del controllo di cui al paragrafo 5.

##### *Emendamento*

**Ogni due anni**, gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione che riassume le informazioni pertinenti sulle autorizzazioni concesse in virtù del paragrafo 1 e i risultati del controllo di cui al paragrafo 5.

## Emendamento 138

### Proposta di regolamento

#### Articolo 47 – paragrafo 1 – comma 1 – parte introduttiva

##### *Testo della Commissione*

1. La Commissione, tramite atti di esecuzione, può adottare misure temporanee riguardanti l'introduzione e lo spostamento nel territorio dell'Unione di piante **da impianto** provenienti da paesi terzi, purché siano rispettate le seguenti condizioni:

##### *Emendamento*

1. La Commissione, tramite atti di esecuzione, può adottare misure temporanee riguardanti l'introduzione e lo spostamento nel territorio dell'Unione di piante, **prodotti vegetali e altri oggetti** provenienti da paesi terzi, purché siano rispettate le seguenti condizioni:

## Emendamento 139

### Proposta di regolamento

## Articolo 47 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera a

### *Testo della Commissione*

a) l'esperienza fitosanitaria per quanto riguarda gli scambi commerciali di piante **da impianto originarie o spedite** dal paese terzo interessato è limitata o nulla;

### *Emendamento*

a) l'esperienza fitosanitaria per quanto riguarda gli scambi commerciali di piante, **prodotti vegetali e altri oggetti originari o spediti** dal paese terzo interessato è limitata o nulla;

## Emendamento 140

### Proposta di regolamento

#### Articolo 47 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b

### *Testo della Commissione*

b) non sono stati valutati i rischi fitosanitari per il territorio dell'Unione connessi a tali piante **da impianto** provenienti dai paesi terzi in questione;

### *Emendamento*

b) non sono stati valutati i rischi fitosanitari per il territorio dell'Unione connessi a tali piante, **prodotti vegetali e altri oggetti** provenienti dai paesi terzi in questione;

## Emendamento 141

### Proposta di regolamento

#### Articolo 47 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera c

### *Testo della Commissione*

c) le piante **da impianto** possono comportare rischi fitosanitari che non sono connessi o non possono ancora essere connessi ad organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione elencati a norma dell'articolo 5, paragrafi 2 e 3, o ad organismi nocivi nei confronti dei quali sono state adottate misure in applicazione dell'articolo 29.

### *Emendamento*

c) le piante, **i prodotti vegetali e altri oggetti** possono comportare rischi fitosanitari che non sono connessi o non possono ancora essere connessi ad organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione elencati a norma dell'articolo 5, paragrafi 2 e 3, o ad organismi nocivi nei confronti dei quali sono state adottate misure in applicazione dell'articolo 29.

## Emendamento 142

### Proposta di regolamento

#### Articolo 47 – paragrafo 2 – comma 1

*Testo della Commissione*

2. Le misure temporanee di cui al paragrafo 1 sono adottate in conformità dell'allegato III sugli elementi di identificazione delle piante **da impianto** che comportano rischi fitosanitari per il territorio dell'Unione e dell'allegato IV, sezione 2 sui principi di gestione dei rischi connessi agli organismi nocivi.

*Emendamento*

2. Le misure temporanee di cui al paragrafo 1 sono adottate in conformità dell'allegato III sugli elementi di identificazione delle piante, **dei prodotti vegetali e di altri oggetti** che comportano rischi fitosanitari per il territorio dell'Unione e dell'allegato IV, sezione 2 sui principi di gestione dei rischi connessi agli organismi nocivi.

**Emendamento 143**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 47 – paragrafo 2 – comma 2 – lettera a**

*Testo della Commissione*

a) campionamento intensivo, al punto d'introduzione, di ogni lotto di piante **da impianto introdotte** nel territorio dell'Unione e prove su campioni;

*Emendamento*

a) campionamento intensivo, al punto d'introduzione, di ogni lotto di piante, **prodotti vegetali e altri oggetti introdotti** nel territorio dell'Unione e prove su campioni;

**Emendamento 144**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 47 – paragrafo 2 – comma 2 – lettera b**

*Testo della Commissione*

b) se l'assenza di rischi fitosanitari non può essere garantita mediante il campionamento intensivo e le prove all'introduzione delle piante **da impianto** in questione nel territorio dell'Unione, un periodo di quarantena per verificare l'assenza di tali rischi fitosanitari nelle piante **da impianto**;

*Emendamento*

b) se l'assenza di rischi fitosanitari non può essere garantita mediante il campionamento intensivo e le prove all'introduzione delle piante, **dei prodotti vegetali e di altri oggetti** in questione nel territorio dell'Unione, un periodo di quarantena per verificare l'assenza di tali rischi fitosanitari nelle piante, **nei prodotti vegetali e in altri oggetti**;

**Emendamento 145**

**Proposta di regolamento**

## Articolo 47 – paragrafo 2 – comma 2 – lettera c

### *Testo della Commissione*

c) se l'assenza di rischi fitosanitari non può essere garantita mediante il campionamento intensivo e le prove all'introduzione delle piante **da impianto** in questione nel territorio dell'Unione, né con un periodo di quarantena, il divieto di introduzione nel territorio dell'Unione di tali piante **da impianto**.

### *Emendamento*

c) se l'assenza di rischi fitosanitari non può essere garantita mediante il campionamento intensivo e le prove all'introduzione delle piante, **dei prodotti vegetali e di altri oggetti** in questione nel territorio dell'Unione, né con un periodo di quarantena, il divieto di introduzione nel territorio dell'Unione di tali piante, **prodotti vegetali e altri oggetti**.

## Emendamento 146

### Proposta di regolamento Articolo 47 – paragrafo 3

### *Testo della Commissione*

3. Le misure di cui al paragrafo 1 si applicano per un periodo che non supera i **due** anni. Tale periodo può essere prorogato una volta per **due** anni al massimo.

### *Emendamento*

3. Le misure di cui al paragrafo 1 si applicano per un periodo che non supera i **cinque** anni. Tale periodo può essere prorogato una volta per **cinque** anni al massimo.

## Emendamento 98

### Proposta di regolamento Articolo 47 bis (nuovo)

### *Testo della Commissione*

### *Emendamento*

#### *Articolo 47 bis*

***Entro ...\* la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio, comprensiva di un'analisi dei costi e dei benefici, sull'applicazione e l'efficacia delle misure relative alle importazioni nel territorio dell'Unione, corredata se del caso da una proposta legislativa.***

***\* GU: inserire la data: cinque anni dopo***

## **Emendamento 99**

### **Proposta di regolamento Articolo 48**

#### *Testo della Commissione*

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, *in conformità* dell'articolo 98, che modificano l'allegato III sugli elementi di identificazione delle piante da impianto che comportano rischi fitosanitari per il territorio dell'Unione, per quanto riguarda le caratteristiche e l'origine di tali piante da impianto, in modo da adeguarlo agli sviluppi delle conoscenze tecniche e scientifiche.

#### *Emendamento*

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, *conformemente* all'articolo 98, che modificano l'allegato III sugli elementi di identificazione delle piante da impianto che comportano rischi fitosanitari per il territorio dell'Unione, per quanto riguarda le caratteristiche e l'origine di tali piante da impianto, in modo da adeguarlo agli sviluppi delle conoscenze tecniche e scientifiche ***nonché all'evoluzione delle norme internazionali.***

## **Emendamento 100**

### **Proposta di regolamento Articolo 58 – paragrafo 1**

#### *Testo della Commissione*

1. L'autorità competente organizza audit o ispezioni delle stazioni di quarantena almeno una volta ***l'anno***, per verificare se rispettino le condizioni di cui all'articolo 56, paragrafo 2, e all'articolo 57.

#### *Emendamento*

1. L'autorità competente organizza audit o ispezioni delle stazioni di quarantena almeno una volta ***ogni due anni***, per verificare se rispettino le condizioni di cui all'articolo 56, paragrafo 2, e all'articolo 57.

## **Emendamento 101**

### **Proposta di regolamento Articolo 59 – paragrafo 2 bis (nuovo)**

#### *Testo della Commissione*

#### *Emendamento*

***2 bis. La Commissione è incoraggiata a elaborare un documento di orientamento inteso ad armonizzare i regolamenti degli Stati membri ed evitare indebiti ritardi nell'uscita delle piante, dei prodotti vegetali e degli altri oggetti dalle stazioni***

*di quarantena. Tale documento di orientamento fornisce, in particolare, chiare indicazioni sui casi in cui possano rendersi necessarie restrizioni e su quali misure di attenuazione del rischio possano essere adottate.*

## **Emendamento 102**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 61 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera a**

##### *Testo della Commissione*

a) fornisce agli utilizzatori finali esclusivamente piccoli quantitativi, a seconda dei casi, di piante, prodotti vegetali e altri oggetti in questione, di piante, prodotti vegetali e altri oggetti, *attraverso mezzi diversi dalla vendita in base a contratti a distanza;*

##### *Emendamento*

a) fornisce agli utilizzatori finali esclusivamente piccoli quantitativi, a seconda dei casi, di piante, prodotti vegetali e altri oggetti in questione, di piante, prodotti vegetali e altri oggetti;

## **Emendamento 103**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 61 – paragrafo 3 – comma 2**

##### *Testo della Commissione*

*Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 98 che specifichino:*

*a) ulteriori categorie di operatori professionali da esonerare dall'applicazione del paragrafo 1, qualora la registrazione costituisca un onere amministrativo per loro sproporzionato rispetto al rischio fitosanitario connesso alle loro attività professionali;*

*b) particolari prescrizioni per la registrazione di determinate categorie di operatori professionali;*

*c) la cifra massima relativa ai piccoli quantitativi di determinate piante, prodotti vegetali o altri oggetti di cui al primo comma, lettera a).*

##### *Emendamento*

*soppresso*

## Emendamento 104

### Proposta di regolamento Articolo 62 – paragrafo 3

#### *Testo della Commissione*

3. Le autorità competenti registrano un operatore professionale se la domanda di registrazione contiene gli elementi di cui al paragrafo 2.

#### *Emendamento*

3. Le autorità competenti registrano **senza indugio** un operatore professionale se la domanda di registrazione contiene gli elementi di cui al paragrafo 2.

## Emendamento 105

### Proposta di regolamento Articolo 66 bis (nuovo)

#### *Testo della Commissione*

#### *Emendamento*

#### **Articolo 66 bis**

#### ***Buone prassi fitosanitarie***

***1. Un operatore professionale che fornisce o al quale sono fornite piante, prodotti vegetali o altri oggetti per i quali sono istituiti divieti, prescrizioni o condizioni a norma dell'articolo 40, paragrafo 1, dell'articolo 41, paragrafi 1 e 2, dell'articolo 44, paragrafi 1 e 3, dell'articolo 45, paragrafo 1, dell'articolo 46, paragrafi 1 e 3, dell'articolo 47, paragrafo 1, dell'articolo 49, paragrafi 1 e 2, dell'articolo 50, paragrafi 1 e 2, nonché degli articoli 52, 53 e 54 rispetta le buone prassi fitosanitarie per prevenire l'insorgenza e la diffusione degli organismi nocivi. Le buone prassi fitosanitarie di cui al paragrafo 1 consistono, in particolare:***

***a) nell'identificare e monitorare i punti critici del processo di produzione o dei movimenti di piante, prodotti vegetali e altri oggetti che possono avere ripercussioni sulla loro qualità fitosanitaria;***

***b) nel garantire che le autorità competenti abbiano accesso agli impianti, nonché ai dati di monitoraggio e a tutti i documenti connessi;***

*c) nell'adottare misure, se del caso, per garantire il mantenimento della qualità fitosanitaria delle piante, dei prodotti vegetali e degli altri oggetti.*

## **Emendamento 106**

### **Proposta di regolamento Articolo 67 – paragrafo 2**

#### *Testo della Commissione*

2. Il certificato fitosanitario specifica, se del caso, sotto il titolo "Dichiarazione supplementare" e in conformità degli atti di esecuzione adottati a norma dell'articolo 41, paragrafi 1 e 2 e dell'articolo 50, paragrafi 1 e 2, quale prescrizione specifica sia soddisfatta, qualora vi sia la possibilità di scegliere tra varie opzioni. Nella specificazione è aggiunto un riferimento all'opzione pertinente fornita nei suddetti atti.

#### *Emendamento*

2. Il certificato fitosanitario specifica, se del caso, sotto il titolo "Dichiarazione supplementare" e in conformità degli atti di esecuzione adottati a norma dell'articolo 41, paragrafi 1 e 2 e dell'articolo 50, paragrafi 1 e 2, quale prescrizione specifica sia soddisfatta, qualora vi sia la possibilità di scegliere tra varie opzioni. Nella specificazione è aggiunto *il testo o* un riferimento all'opzione pertinente fornita nei suddetti atti.

## **Emendamento 107**

### **Proposta di regolamento Articolo 67 – paragrafo 4 bis (nuovo)**

#### *Testo della Commissione*

#### *Emendamento*

*4 bis. I certificati fitosanitari possono anche essere utilizzati conformemente alle disposizioni del regolamento (CE) n. 338/97<sup>31 ter</sup> o del regolamento (CE) n. 865/2006<sup>31 quater</sup>.*

---

<sup>31ter</sup> GUL 61 del 3.3.1997, pag. 1.

<sup>31quater</sup> GUL 166 del 19.6.2006, pag. 1.

## **Emendamento 108**

### **Proposta di regolamento Articolo 73 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**Articolo 73 bis**

***Entro ...\* la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio per illustrare l'esperienza acquisita in seguito all'estensione del sistema del passaporto delle piante a tutti gli spostamenti di piante, prodotti vegetali e altri oggetti nel territorio dell'Unione, comprensiva di una chiara analisi dei costi e dei benefici per gli operatori e corredata, se del caso, da una proposta legislativa.***

***\* GU: inserire la data: cinque anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.***

**Emendamento 109**

**Proposta di regolamento  
Articolo 74 – paragrafo 4 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***4 bis. Entro ...\* la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio per illustrare l'esperienza acquisita in seguito all'estensione del sistema del passaporto delle piante a tutti gli spostamenti di piante, prodotti vegetali e altri oggetti nel territorio dell'Unione, comprensiva di una chiara analisi dei costi e dei benefici per gli operatori.***

***\* GU: inserire la data: cinque anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.***

**Emendamento 110**

**Proposta di regolamento  
Articolo 76 – comma 1**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

Il passaporto delle piante non è richiesto per gli spostamenti di piccoli quantitativi, a

Il passaporto delle piante non è richiesto per gli spostamenti di piccoli quantitativi, a

seconda dei casi, di piante, prodotti vegetali o altri oggetti, destinati ad un utilizzatore finale.

seconda dei casi, di piante, prodotti vegetali o altri oggetti, destinati ad un utilizzatore finale, **compresi gli ortogiardinieri amatoriali.**

## Emendamento 111

### Proposta di regolamento Articolo 82 – paragrafo 4

#### *Testo della Commissione*

**4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, in conformità dell'articolo 98, per stabilire misure dettagliate riguardanti l'esame visivo, il campionamento e le prove, nonché la frequenza e il calendario degli esami di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 per quanto riguarda specifiche piante, prodotti vegetali e altri oggetti, sulla base dei particolari rischi fitosanitari che possono comportare. Gli esami riguardano, se opportuno, determinate piante da impianto appartenenti alle categorie di cui all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. .../... (Office of Publications, please insert number of Regulation on the production and making available on the market of plant reproductive material) e, se opportuno, sono effettuati per ognuno degli elementi di cui all'allegato II, parte D, del suddetto regolamento, a seconda delle necessità.**

**Quando la Commissione adotta un tale atto delegato per determinate piante da impianto e tali piante da impianto sono soggette a sistemi di certificazione a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. .../... [Office of Publications, please insert number of Regulation on the production and making available on the market of plant reproductive material], i rispettivi esami sono riuniti in un sistema di certificazione unico.**

**Quando adotta tali atti delegati, la Commissione tiene conto delle conoscenze e degli sviluppi in campo tecnico e**

#### *Emendamento*

**soppresso**

*scientifico.*

## Emendamento 112

### Proposta di regolamento Articolo 89 – paragrafo 1

#### *Testo della Commissione*

1. In deroga all'articolo 82 se una pianta, un prodotto vegetale o altro oggetto, introdotto nel territorio dell'Unione da un paese terzo, necessita per lo spostamento nel territorio dell'Unione di un passaporto delle piante a norma degli atti di esecuzione di cui all'articolo 74, paragrafo 1 e 75, paragrafo 1, tale passaporto è rilasciato se i controlli di cui all'articolo 47, paragrafo 1, del regolamento (UE) n .../...<sup>+</sup> **[Ufficio delle Pubblicazioni, inserire il numero del regolamento sui controlli ufficiali]** riguardanti l'introduzione della rispettiva pianta, del rispettivo prodotto vegetale o altro oggetto sono stati ultimati in modo soddisfacente.

#### *Emendamento*

1. In deroga all'articolo 82 se una pianta, un prodotto vegetale o altro oggetto, introdotto nel territorio dell'Unione da un paese terzo, necessita per lo spostamento nel territorio dell'Unione di un passaporto delle piante a norma degli atti di esecuzione di cui all'articolo 74, paragrafo 1, e **all'articolo 75**, paragrafo 1, tale passaporto è rilasciato se i controlli di cui all'articolo 47, paragrafo 1, del regolamento (UE) n .../...<sup>+</sup> riguardanti l'introduzione della rispettiva pianta, del rispettivo prodotto vegetale o altro oggetto sono stati ultimati in modo soddisfacente e **permettono di stabilire che le piante, i prodotti vegetali o gli altri oggetti interessati soddisfano le prescrizioni sostanziali per il rilascio di un passaporto delle piante ai sensi dell'articolo 80 e, se del caso, dell'articolo 81.**

<sup>+</sup>GU: inserire il riferimento del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante, sul materiale riproduttivo vegetale, sui prodotti fitosanitari e recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, 1829/2003, 1831/2003, 1/2005, 396/2005, 834/2007, 1099/2009, 1069/2009, 1107/2009, dei regolamenti (UE) 1151/2012, [...] /2013, e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE, 2008/120/CE e 2009/128/CE (regolamento sui controlli ufficiali).

## Emendamento 113

### Proposta di regolamento Articolo 95 – paragrafo 6 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**6 bis. La Commissione consulta il gruppo consultivo per la catena alimentare e per la salute animale e vegetale istituito a norma della decisione della Commissione 2004/613/CE<sup>1</sup>. Detto gruppo consultivo offre il proprio contributo in sede di elaborazione degli atti delegati e di esecuzione.**

<sup>1</sup> *Decisione della Commissione del 6 agosto 2004 relativa alla costituzione di un gruppo consultivo per la catena alimentare e per la salute animale e vegetale (GU L 275 del 25.8.2004, pag. 17).*

## Emendamento 114

### Proposta di regolamento Articolo 96 – paragrafo 3

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

3. Il certificato di pre-esportazione è rilasciato, a richiesta dell'operatore professionale, dallo Stato membro in cui le piante, i prodotti vegetali o altri oggetti sono stati coltivati, prodotti o trasformati, mentre tali piante, prodotti vegetali o altri oggetti si trovano nei siti dell'operatore professionale in questione.

3. Il certificato di pre-esportazione è rilasciato, a richiesta dell'operatore professionale, dallo Stato membro, **o dall'operatore professionale autorizzato di cui all'articolo 84**, in cui le piante, i prodotti vegetali o altri oggetti sono stati coltivati, prodotti o trasformati, mentre tali piante, prodotti vegetali o altri oggetti si trovano nei siti dell'operatore professionale in questione.

## Emendamento 115

### Proposta di regolamento Articolo 97 – paragrafo 1 – comma 1

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

La Commissione istituisce un sistema elettronico per la trasmissione delle

La Commissione istituisce un sistema elettronico per la trasmissione delle

notifiche da parte degli Stati membri.

notifiche da parte degli Stati membri *e per la comunicazione con gli operatori professionali, se del caso.*

## Emendamento 116

### Proposta di regolamento Articolo 98 – paragrafo 2

#### *Testo della Commissione*

2. **La delega di** potere di cui all'articolo 1, paragrafo 2, all'articolo 7, paragrafi 1 e 2, all'articolo 8, paragrafo 6, all'articolo 11, paragrafo 3, **all'articolo 20**, all'articolo 22, paragrafo 3, all'articolo 25, paragrafo 4, all'articolo 30, all'articolo 32, paragrafo 4, all'articolo 34, paragrafo 1, all'articolo 38, all'articolo 44, paragrafo 2, all'articolo 45, paragrafo 3, all'articolo 46, paragrafo 6, all'articolo 48, all'articolo 61, paragrafo 3, all'articolo 67, paragrafo 4, all'articolo 71, paragrafo 4, all'articolo 76, all'articolo 78, paragrafo 4, all'articolo 82, paragrafo 4, all'articolo 84, paragrafo 2, all'articolo 86, paragrafo 3, all'articolo 91, paragrafo 2, all'articolo 92, paragrafi 1 e 3, all'articolo 93, paragrafo 1, all'articolo 94, paragrafo 4, all'articolo 95, paragrafo 5 e all'articolo 96, paragrafo 5 **è conferita** alla Commissione per un periodo di **tempo indeterminato** a decorrere **dall'entrata in vigore del presente regolamento.**

#### *Emendamento*

2. **Il potere di adottare atti delegati** di cui all'articolo 1, paragrafo 2, **all'articolo 5, paragrafo 2, all'articolo 6, paragrafo 2,** all'articolo 7, paragrafi 1 e 2, all'articolo 8, paragrafo 6, all'articolo 11, paragrafo 3, **all'articolo 20**, all'articolo 22, paragrafo 3, all'articolo 25, paragrafo 4, **all'articolo 27,** all'articolo 30, all'articolo 32, paragrafo 4, all'articolo 34, paragrafo 1, **all'articolo 37, paragrafo 2,** all'articolo 38, all'articolo 44, paragrafo 2, all'articolo 45, paragrafo 3, all'articolo 46, paragrafo 6, all'articolo 48, all'articolo 61, paragrafo 3, all'articolo 67, paragrafo 4, all'articolo 71, paragrafo 4, all'articolo 76, all'articolo 78, paragrafo 4, all'articolo 82, paragrafo 4, all'articolo 84, paragrafo 2, all'articolo 86, paragrafo 3, all'articolo 91, paragrafo 2, all'articolo 92, paragrafi 1 e 3, all'articolo 93, paragrafo 1, all'articolo 94, paragrafo 4, all'articolo 95, paragrafo 5, e all'articolo 96, paragrafo 5, **è conferito** alla Commissione per un periodo di **cinque anni** a decorrere da \*. **La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga.**

\* GU: inserire la data di entrata in vigore del presente regolamento.

## Emendamento 117

### Proposta di regolamento Articolo 98 – paragrafo 3

#### *Testo della Commissione*

3. La delega di potere di cui all'articolo 1,

#### *Emendamento*

3. La delega di potere di cui all'articolo 1,

paragrafo 2, all'articolo 7, paragrafi 1 e 2, all'articolo 8, paragrafo 6, all'articolo 11, paragrafo 3, all'articolo 20, all'articolo 22, paragrafo 3, all'articolo 25, paragrafo 4, all'articolo 30, all'articolo 32, paragrafo 4, all'articolo 34, paragrafo 1, all'articolo 38, all'articolo 44, paragrafo 2, all'articolo 45, paragrafo 3, all'articolo 46, paragrafo 6, all'articolo 48, all'articolo 61, paragrafo 3, all'articolo 67, paragrafo 4, all'articolo 71, paragrafo 4, all'articolo 76, all'articolo 78, paragrafo 4, all'articolo 82, paragrafo 4, all'articolo 84, paragrafo 2, all'articolo 86, paragrafo 3, all'articolo 91, paragrafo 2, all'articolo 92, paragrafi 1 e 3, all'articolo 93, paragrafo 1, all'articolo 94, paragrafo 4, all'articolo 95, paragrafo 5 e all'articolo 96, paragrafo 5 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega **del** potere **specificato nella decisione medesima**. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

paragrafo 2, **all'articolo 5, paragrafo 2, all'articolo 6, paragrafo 2**, all'articolo 7, paragrafi 1 e 2, all'articolo 8, paragrafo 6, all'articolo 11, paragrafo 3, all'articolo 20, all'articolo 22, paragrafo 3, all'articolo 25, paragrafo 4, **all'articolo 27**, all'articolo 30, all'articolo 32, paragrafo 4, all'articolo 34, paragrafo 1, **all'articolo 37, paragrafo 2**, all'articolo 38, all'articolo 44, paragrafo 2, all'articolo 45, paragrafo 3, all'articolo 46, paragrafo 6, all'articolo 48, all'articolo 61, paragrafo 3, all'articolo 67, paragrafo 4, all'articolo 71, paragrafo 4, all'articolo 76, all'articolo 78, paragrafo 4, all'articolo 82, paragrafo 4, all'articolo 84, paragrafo 2, all'articolo 86, paragrafo 3, all'articolo 91, paragrafo 2, all'articolo 92, paragrafi 1 e 3, all'articolo 93, paragrafo 1, all'articolo 94, paragrafo 4, all'articolo 95, paragrafo 5, e all'articolo 96, paragrafo 5, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega **di** potere **ivi specificata**. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

## Emendamento 118

### Proposta di regolamento

#### Articolo 98 – paragrafo 5 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**5 bis. Dopo quattro anni a decorrere dal \*, la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio riguardo all'uso del potere di adottare atti delegati di cui al paragrafo 2.**

**\* GU: inserire la data di entrata in vigore del presente regolamento.**

## Emendamento 119

### Proposta di regolamento

#### Articolo 98 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*Articolo 98 bis*

*Procedura d'urgenza*

*Gli atti delegati adottati ai sensi del presente articolo entrano in vigore immediatamente e si applicano finché non siano sollevate obiezioni conformemente al paragrafo 2. La notifica di un atto delegato al Parlamento europeo e al Consiglio illustra i motivi del ricorso alla procedura d'urgenza.*

*Il Parlamento europeo o il Consiglio possono sollevare obiezioni a un atto delegato secondo la procedura di cui all'articolo 98, paragrafo 5. In tal caso, la Commissione abroga l'atto immediatamente a seguito della notifica della decisione con la quale il Parlamento europeo o il Consiglio hanno sollevato obiezioni.*

## **Emendamento 120**

### **Proposta di regolamento Articolo 100 – comma 1**

*Testo della Commissione*

Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione del presente regolamento e adottano tutti i provvedimenti necessari per assicurarne l'applicazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.

*Emendamento*

Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione del presente regolamento e adottano tutti i provvedimenti necessari per assicurarne l'applicazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate **alla portata del danno economico e fitosanitario causato in tutto il territorio dell'Unione** e dissuasive.

## **Emendamento 121**

### **Proposta di regolamento Articolo 102 – punto 2 Regolamento (UE) [...] /2013**

Articolo 17 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*c bis) misure di eradicazione rapida nella fase iniziale dell'invasione di una specie esotica, adottate dagli Stati membri a norma dell'articolo 15 del regolamento (UE) n. [...] /2014 del Parlamento europeo e del Consiglio\*.*

---

*\* Regolamento (UE) n. [...] /2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del ..., recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive (GU L ... del ..., pag. ...).*

**Emendamento 122**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 102 – punto 3 – lettera a**

Regolamento (UE) [...] /2013

Articolo 18 – comma 1 – lettera c bis (nuova)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*c bis) riguardano esemplari vivi di specie, sottospecie o taxon inferiori di piante, funghi o microrganismi che, se introdotti nel territorio dell'Unione, potrebbero avere effetti negativi sulla sanità delle piante e che sono compresi nelle misure di eradicazione precoce adottate a norma dell'articolo 15 del regolamento (UE) n. [...] /2014\*.*

---

*\* GU: inserire il numero del regolamento (UE) n. [...] /2014 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive.*

**Emendamento 123**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 102 – punto 4 – lettera a**

Regolamento (UE) [...] /2013

Articolo 19 – paragrafo 1 – lettera c ter (nuova)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*c ter) costi sostenuti dagli Stati membri per risarcire gli operatori di cui all'articolo 2, paragrafo 7, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) n. [...] /2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante\* per il valore delle piante, dei prodotti vegetali o altri oggetti distrutti in applicazione delle misure di eradicazione rapida nella fase iniziale dell'invasione adottate a norma dell'articolo 15 del regolamento (UE) n. [...] / [...] \*\*;*

---

*\* Regolamento (UE) n. ... /2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del ..., relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante (GU L ... del ..., pag. ...).*

*\* GU: inserire il numero del regolamento (UE) n. [...] /2014 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive.*

**Emendamento 124**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 102 – punto 4 – lettera a**

Regolamento (UE) [...] /2013

Articolo 19 – paragrafo 1 – lettera c quater (nuova)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*c quater) costi sostenuti per risarcire gli operatori di cui all'articolo 2, paragrafo 7, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) n. [...] / [...] \* per l'attuazione di misure di biosicurezza rafforzate essenziali per proteggere il territorio dell'Unione da*

*organismi nocivi prioritari.*

---

*\* GU: inserire il numero del regolamento (UE) n. .../2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del ..., relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante.*

## **Emendamento 125**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 102 – punto 4 – lettera c**

Regolamento (UE) [...] /2013

Articolo 19 – paragrafo 1 – comma 2 (nuovo)

#### *Testo della Commissione*

c) È aggiunto il seguente secondo comma:  
"Ai fini del primo comma, **lettera c bis**), il risarcimento non eccede il valore di mercato delle piante, dei prodotti vegetali o altri oggetti immediatamente prima della loro distruzione e l'eventuale valore di recupero è detratto dal risarcimento."

#### *Emendamento*

c) È aggiunto il seguente secondo comma:  
"Ai fini del primo comma, **lettere c bis), c ter) e c quater**), il risarcimento non eccede il valore di mercato delle piante, dei prodotti vegetali o altri oggetti immediatamente prima della loro distruzione e l'eventuale valore di recupero è detratto dal risarcimento."

## **Emendamento 126**

### **Proposta di regolamento**

#### **Allegato I bis (nuovo)**

#### *Testo della Commissione*

#### *Emendamento*

##### *Allegato I bis*

***Elenco degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione di cui all'articolo 5***

***ORGANISMI NOCIVI DI CUI NON SIA NOTA LA PRESENZA IN ALCUNA PARTE DEL TERRITORIO UNIONALE E CHE RIVESTONO IMPORTANZA PER TUTTA L'UNIONE***

***a) Insetti, acari e nematodi, in tutte le fasi del loro sviluppo***

***Acleris spp. (specie non europee)***

*Aculops fuchsiae* Keifer  
*Agrilus planipennis* Fairmaire  
*Aleurochantus* spp.  
*Amauromyza maculosa* (Malloch)  
*Anomala orientalis* Waterhouse  
*Anoplophora chinensis* (Thomson)  
*Anoplophora glabripennis* (Motschulsky)  
*Anoplophora malasiaca* (Forster)  
*Anthonomus bisignifer* (Schenkling)  
*Anthonomus signatus* (Say)  
*Aonidella citrina* Coquillet  
*Aphelenchoïdes besseyi* Christie  
*Arrhenodes minutus* Drury  
*Aschistonyx eppoi* Inouye  
*Bemisia tabaci* Genn. (popolazioni non europee) vettore di virus quali:  
a) *Bean golden mosaic virus*  
b) *Cowpea mild mottle virus*  
c) *Lettuce infectious yellows virus*  
d) *Pepper mild tigré virus*  
e) *Squash leaf curl virus*  
f) *Euphorbia mosaic virus*  
g) *Florida tomato virus*  
*Bursaphelenchus xylophilus* (Steiner et Buher) Nickle et al.  
*Carposina niponensis* Walsingham  
Cicadellidae (non europei) noti come vettori della malattia di Pierce (causata da *Xylella fastidiosa*), quali:  
a) *Carneocephala fulgida* Nottingham  
b) *Draeculacephala minerva* Bali  
c) *Graphocephala atropunctata* (Signoret)  
*Choristoneura* spp. (specie non europee)  
*Conotrachelus nenuphar* (Herbst)  
*Dendrolimus sibiricus* Tschetverikov  
*Diabrotica barberi* Smith & Lawrence

*Diabrotica undecimpunctata howardi*  
*Barber*

*Diabrotica undecimpunctata*  
*undecimpunctata Mannerheim*

*Diabrotica virgifera zea* Krysan & Smith

*Diaphorina citri* Kuway

*Enarmonia packardi* (Zeller)

*Enarmonia prunivora* Walsh

*Eotetranychus lewisi* McGregor

*Grapholita inopinata* Heinrich

*Heliothis zea* (Boddie)

*Hirschmanniella* spp. ad eccezione di  
*Hirschmanniella gracilis* (de Man) Luc &  
Goodey

*Hishomonus phycitis*

*Leucaspis japonica* Ckll.

*Liriomyza sativae* Blanchard

*Listronotus bonariensis* (Kuschel)

*Longidorus diadecturus* Eveleigh et Allen

*Margarodes*, specie non europee, quali: a)  
*Margarodes vitis* (Phillipi)

b) *Margarodes vredendalensis* de Klerk

c) *Margarodes prieskeansis* Jakubski

*Monochamus* spp. (specie non europee)

*Myndus crudus* Van Duzee

*Nacobbus aberrans* (Thorne) Thorne et  
Allen

*Naupactus leucoloma* Boheman

*Numonia pirivorella* (Matsumura)

*Oligonychus perditus* Pritchard et Baker

*Pissodes* spp. (specie non europee)

*Premnotrypes* spp. (specie non europee)

*Pseudopityophthorus minutissimus*  
(Zimmermann)

*Pseudopityophthorus pruinosus*  
(Eichhoff)

*Radopholus citrophilus* Huettel Dickson  
et Kaplan

*Rhynchophorus palmarum* (L.)  
*Scaphoideus luteolus* (Van Duzee)  
*Scirtothrips aurantii* Faure  
*Scirtothrips dorsalis* Hood  
*Scirtothrips citri* (Moultx)  
*Scolytidae* spp. (specie non europeae)  
*Scrobipalopsis solanivora* Povolny  
*Spodoptera eridania* (Cramer)  
*Spodoptera frugiperda* (Smith)  
*Spodoptera litura* (Fabricus)  
*Tachypterellus quadrigibbus* Say  
*Taxoptera citricida* Kirk.  
*Thaumatotibia leucotreta*  
*Thrips palmi* Karny  
*Tephritidae* (non europeae) quali:  
a) *Anastrepha fraterculus* (Wiedemann)  
b) *Anastrepha ludens* (Loew)  
c) *Anastrepha obliqua* Macquart  
d) *Anastrepha suspensa* (Loew)  
e) *Dacus ciliatus* Loew  
f) *Dacus cucurbitae* Coquillet  
g) *Dacus dorsalis* Hendel  
h) *Dacus tryoni* (Froggatt)  
i) *Dacus tsunconis* Miyake  
j) *Dacus zonatus* Saund  
k) *Epochra canadensis* (Loew)  
l) *Pardalaspis cyanescens* Bezzi  
m) *Pardalaspis quinaria* Bezzi  
n) *Pterandrus rosa* (Karsch)  
o) *Rhacochlaena japonica* Ito  
p) *Rhagoletis cingulata* (Loew)  
q) *Rhagoletis completa* Cresson  
r) *Rhagoletis fausta* (Osten-Sacken)  
s) *Rhagoletis indifferens* Curran  
t) *Rhagoletis mendax* Curran

*u) Rhagoletis pomonella* Walsh  
*v) Rhagoletis ribicola* Doane  
*w) Rhagoletis suavis* (Loew)  
*Trioza erythrae* Del Guercio  
*Unaspis citri* Comstock  
*Xiphinema americanum* Cobb *sensu lato*  
 (popolazioni non europee)  
*Xiphinema californicum* Lamberti et  
 Bleve-Zacheo  
**b) Batteri**  
*Citrus greening bacterium*  
*Citrus variegated chlorosis*  
*Erwinia stewartii* (Smith) Dye  
*Xanthomonas campestris* (tutti i ceppi  
 patogeni per Citrus)  
*Xanthomonas campestris* pv. *oryzae*  
 (Ishiyama) Dye e pv. *oryzicola* (Fang. et  
 al.) Dye  
*Xylella fastidiosa* (Well & Raju)  
**c) Funghi**  
*Alternaria alternata* (Fr.) Keissler (isolati  
 patogeni extra-europei)  
*Anisogramma anomala* (Peck) E. Müller  
*Apiosporina morbosa* (Schwein.) v. Arx  
*Atropellis* spp.  
*Ceratocystis fagacearum* (Bretz) Hunt  
*Ceratocystis virescens* (Davidson)  
 Moreau.  
*Cercoseptoria pini-densiflorae* (Hori et  
 Nambu) Deighton  
*Cercospora angolensis* Carv. et Mendes  
*Ciborinia camelliae* Kohn  
*Chrysomyxa arctostaphyli* Dietel  
*Cronartium* spp. (specie non europee)  
*Diaporthe vaccinii* Shaer  
*Endocronartium* spp. (specie non  
 europee)  
*Elsinoe* spp. Bitanc. et Jenk. Mendes

*Fusarium oxysporum f. sp. albedinis*  
(Kilian et Maire) Gordon

*Guignardia citricarpa* Kiely (tutti i ceppi  
patogeni per Citrus)

*Guignardia laricina* (Saw.) Yamamoto et  
Ito

*Guignardia piricola* (Nosa) Yamamoto

*Gymnosporangium* spp. (specie non  
europee)

*Inonotus weiril* (Murril) Kotlaba et  
Pouzar

*Melampsora farlowii* (Arthur) Davis

*Monilinia fructicola* (Winter) Honey

*Mycosphaerella larici-leptolepis* Ito et al.

*Mycosphaerella populorum* G. E.  
Thompson

*Phoma andina* Turkensteen

*Phyllosticta solitaria* Ell. et Ev.

*Puccinia pittieriana* Hennings

*Septoria lycopersici* Speg. var. *malagutii*  
Ciccarone et Boerema

*Scirrhia acicola* (Dearn.) Siggers

*Stegophora ulmea* (Schweinitz: Fries)  
Sydow & Sydow

*Thecaphora solani* Barrus

*Tilletia indica* Mitra

*Trechispora brinkmannii* (Bresad.)  
Rogers

*Venturia nashicola* Tanaka et Yamamoto

d) *Virus ed organismi patogeni virus-  
simili*

*Micoplasma delle necrosi del floema  
dell'olmo*

*Virus ed organismi patogeni virus-simili  
della patata, quali:*

a) *Andean potato latent virus*

b) *Andean potato mottle virus*

c) *Arracacha virus B, oca strain*

d) *Potato black ringspot virus*

- e) Potato spindle tuber viroid*
- f) Potato virus T*
- g) Isolati non-europei dei virus della patata A, M, S, V, X, e Y (compresi Y<sup>o</sup>, Y<sup>n</sup> e Y<sup>e</sup>), e Potato leafroll virus*

*Tobacco ringspot virus*

*Tomato ringspot virus*

*Virus ed organismi patogeni virus-simili di Cydonia Mill., Fragaria L., Malus Mill., Prunus L., Pyrus L., Ribes L., Rubus L. e Vitis L., quali:*

- a) Blueberry leaf mottle virus*
  - b) Cherry rasp leaf virus (americano)*
  - c) Peach mosaic virus (americano)*
  - d) Peach phony rickettsia*
  - e) Peach rosette mosaic virus*
  - f) Peach rosette mycoplasma*
  - g) Peach X-disease mycoplasma*
  - h) Peach yellows mycoplasma*
  - i) Plum line pattern virus (americano)*
  - j) Raspberry leaf curl virus (americano)*
  - k) Strawberry latent C virus*
  - l) Strawberry vein banding virus*
  - m) Strawberry witches' broom mycoplasma*
  - n) Virus, ed organismi virus-simili, non-europei di Cydonia Mill., Fragaria L., Malus Mill., Prunus L., Pyrus L., Ribes L., Rubus L. e Vitis L.*
- Virus trasmessi da Bemisia tabaci Genn., quali:*
- a) Bean golden mosaic virus*
  - b) Cowpea mild mottle virus*
  - c) Lettuce infectious yellows virus*
  - d) Pepper mild tigré virus*
  - e) Squash leaf curl virus*
  - f) Euphorbia mosaic virus*
  - g) Florida tomato virus*

*Beet curly top virus (isolati non europei)*  
*Black raspberry latent virus*  
*Agenti della necrosi e pseudo-necrosi*  
*Cadang-Cadang viroid*  
*Cherry leafroll virus*  
*Chrysanthemum stem necrosis virus*  
*Citrus mosaic virus*  
*Citrus tristeza virus (isolati non europei)*  
*Leprosis*  
*Little cherry pathogen (isolati non europei)*  
*Agenti della diffusione naturale della psorosi*  
*Palm lethal yellowing mycoplasm*  
*Prunus necrotic ringspot virus*  
*Satsuma dwarf virus*  
*Tatter leaf virus*  
*Witches' broom (MLO)*  
*e) Piante parassite*  
*Arceuthobium spp. (specie non europee)*  
**ORGANISMI NOCIVI DI CUI SIA  
NOTA LA PRESENZA SUL  
TERRITORIO UNIONALE E CHE  
RIVESTONO IMPORTANZA PER  
TUTTA L'UNIONE**  
*a) Insetti, acari e nematodi, in tutte le fasi  
del loro sviluppo*  
*Diabrotica virgifera virgifera Le Conte*  
*Globodera pallida (Stone) Behrens*  
*Globodera rostochiensis (Wollenweber)  
Behrens*  
*Meloidogyne chitwoodi Golden et al.  
(tutte le popolazioni)*  
*Meloidogyne fallax Karssen*  
*Opogona sacchari (Bojer)*  
*Popillia japonica Newman*  
*Rhizoecus hibisci Kawai & Takagi*  
*Spodoptera littoralis (Boisduval)*

**b) Batteri**

*Clavibacter michiganensis (Smith) Davis et al. ssp. sepedonicus (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al.*

*Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith*

**c) Funghi**

*Melampsora medusae Thümen*

*Synchytrium endobioticum (Schilfersky) Percival*

**d) Virus ed organismi patogeni virus-simili**

*Apple proliferation mycoplasma*

*Apricot chlorotic leafroll mycoplasma*

*Pear decline mycoplasma*

**e) Altri**

*Pomacea spp.*

**Emendamento 127**

**Proposta di regolamento  
Allegato I ter (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***Allegato I ter***

***Elenco degli organismi nocivi prioritari rilevanti per l'Unione di cui all'articolo 6, paragrafo 2***

***a) Insetti, acari e nematodi, in tutte le fasi del loro sviluppo***

*Anoplophora chinensis (Thomson)*

*Anoplophora glabripennis (Motschulsky)*

*Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buher) Nickle et al.*

*Cicadellidae (non europei) noti come vettori della malattia di Pierce (causata da Xylella fastidiosa), quali:*

***a) Carneocephala fulgida Nottingham***

***b) Draeculacephala minerva Ball***

***c) Graphocephala atropunctata (Signoret)***

*Diaphorina citri* Kuway

*Paysandisia archon*

*Pistisia dactyliferae*

*Rhynchophorus ferrugineus*

*Thaumatotibia leucotreta*

*Trioza erythrae* Del Guercio

**b) Batteri**

*Citrus greening bacterium*

*Pseudomonas solanacearum* (Smith)  
Smith

*Pseudomonas syringae*

*Xanthomonas campestris* (tutti i ceppi  
patogeni per Citrus)

*Xanthomonas campestris* pv. *oryzae*  
(Ishiyama) Dye et pv. *oryzicola* (Fang. et  
al.) Dye

*Xylella fastidiosa* (Well & Raju)

**c) Funghi**

*Elsinoe* spp. Bitanc. et Jenk. Mendes

*Gibberella circinata*

*Guignardia citricarpa* Kiely (tutti i ceppi  
patogeni per Citrus)

*Hypoxyton mammatum*

*Phytophthora ramorum*

*Trechispora brinkmannii* (Bresad.)  
Rogers

*Venturia nashicola* Tanaka et Yamamoto

**d) Virus ed organismi patogeni virus-  
simili**

*Virus, ed organismi patogeni virus-simili,  
della patata, quali:*

a) *Andean potato latent virus*

b) *Andean potato mottle virus*

c) *Arracacha virus B, oca strain*

d) *Potato black ringspot virus*

e) *Potato spindle tuber viroid*

f) *Potato virus T*

g) *Isolati non-europei dei virus della*

*patata A, M, S, V, X, e Y (compresi Y<sup>o</sup>, Y<sup>n</sup> e Y<sup>e</sup>), e Potato leafroll virus*

*Grapevine flavescence dorée MLO*

*e) Altri*

*Pomacea spp.*

## **Emendamento 128**

### **Proposta di regolamento Allegato I quater (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*Allegato I quater*

*Elenco degli organismi nocivi per la  
qualità di cui all'articolo 36*

**INSETTI**

*Acanthoscelides obtectus Sag.*

*Pelargonium flower break carmovirus*

*Aceria essigi.*

*Aculops fockeui.*

*Agromyzidae*

*Aleurodidae, in particolare Bemisia tabaci*

*Aleurothrixus floccosus (Mashell)*

*Anarsia lineatella.*

*Aphelenchoides spp.*

*Blastophaga spp.*

*Bruchus affinis Froel.*

*Bruchus atomarius L.*

*Bruchus pisorum L.*

*Bruchus rufimanus Boh.*

*Cacoecimorpha pronubana*

*Cecidophyopsis ribis.*

*Circulifer haematoceps*

*Circulifer tenellus*

*Cocciniglie, in particolare: Epidiaspis  
leperii, Pseudaulacaspis pentagona,  
Quadraspidiotus perniciosus.*

*Daktulosphaira vitifoliae* (Fitch)  
*Diarthronomia chrysanthemi*  
*Ditylenchus destructor* Thorne  
*Ditylenchus dipsaci*  
*Epichoristodes acerbella*  
*Epidiaspis leperii*.  
*Eriophis avellanae*.  
*Eriophyes similis*.  
*Eriosoma lanigerum*  
*Eumerus* spp.  
*Eusophera pinguis*.  
*Eutetranychus orientalis* Klein  
*Helicoverpa armigera* (Hübner)  
*Lepidoptera*  
*Liriomyza huidobrensis* (Blanchard)  
*Liriomyza trifolii* (Burgess)  
*Meloidogyne* spp.  
*Merodon equestris*  
*Myzus ornatus*  
*Otiorrhynchus sulcatus*  
*Parabemisia myricae* (Kuwana)  
*Parabemisia, myricae* (Kuwana).  
*Parasaissetia nigra* (Nietner)  
*Paysandisia archon* (Burmeister)  
*Pratylenchus penetrans*  
*Pratylenchus* spp.  
*Pseudaulacaspis pentagona*.  
*Quadraspidotus perniciosus*  
*Quadraspidotus perniciosus*  
*Radopholus similis* (Cobb) Thorne  
*Rhizoglyphidae*  
*Rhyacionia buoliana*  
*Rhyzoglyphus* spp.  
*Rotylenchus robustus*  
*Salssetia oleae*.

*Sciara*  
*Tarsonemidae*  
*Tarsonemidae.*  
*Tetranychus urticae*  
*Thysanoptera*  
*Tylenchulus semipenetrans*  
*Pelargonium line pattern virus*  
**BACTERI**  
*Agrobacterium rhizogenes.*  
*Agrobacterium tumefaciens.*  
*Agrobacterium tumefaciens*  
*Clavibacter michiganensis spp. insidiosus*  
*(McCulloch) Davis et al.*  
*Clavibacter michiganensis spp.*  
*michiganensis (Smith) Davis et al*  
*Corynebacterium sepedonicum*  
*Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al*  
*Erwinia carotovora subsp. Carotovora*  
*Erwinia chrysanthemi*  
*Pseudomonas caryophylli (Burkholder)*  
*Starr et Burkholder*  
*Pseudomonas marginata*  
*Pseudomonas solanacearum.*  
*Pseudomonas syringae pv. glycinea*  
*Pseudomonas syringae pv. mors*  
*prunorum.*  
*Pseudomonas syringae pv. persicae*  
*(Prunier et al.) Young et al*  
*Pseudomonas syringae pv. savastanoi.*  
*Pseudomonas syringae pv. syringae*  
*Rhodococcus fascians*  
*Xanthomonas campestris pv. Begoniae*  
*Xanthomonas campestris pv. corylina.*  
*Xanthomonas campestris pv. juglandi.*  
*Xanthomonas campestris pv. Pelargonii*  
*Xanthomonas campestris pv. pruni*  
*(Smith) Dye*

*Xanthomonas campestris pv.phaseoli*  
(Smith) Dye

*Xanthomonas campestris pv.vesicatoria*  
(Doidge) Dye

*Xanthomonas fragariae* Kennedy et King

*Xylophilus ampelinus* Vitis  
(Panagopoulos) Willems.et al

#### **FUNGHI**

*Agenti di marciume* (*Botrytis* spp.,  
*Pythium* spp.)

*Fusarium oxisporum* f. sp. lili

*Fusarium oxisporum* sp. gladioli

*Rhizoctonia* spp.

*Alternaria dianthicola*

*Armillariella mellea*

*Ceratocystis fimbriata* f. sp. platani Walter

*Chondrostereum purpureum*

*Claviceps purpurea*

*Cryphonectria parasitica* (Murrill) Barr

*Curvularia trifolii*

*Cylindrocarpon destructans*

*Diaporthe phaseolorum* var. caulivora e  
var. sojae

*Didymella applanata*.

*Didymella ligulicola* (Baker, Dimock et  
Davis) v. Arx

*Exosporium palmivorum*

*Fusarium fujikuroi*

*Fusarium oxisporum* f. sp. dianthi

*Fusarium oxisporum* sp. chrysanthemi

*Fusarium oxysporum* f. sp. narcissi

*Fusarium* spp.

*Gliocladium wermoeseni*

*Graphiola phoenicis*

*Helminthosporium*

*Lophodermium seditiosum*

*Mycosphaerella dianthi*

*Nectria galligena*  
*Oidio*  
*Penicillium gladioli*  
*Peronospora rubi.*  
*Pestalozzia Phoenicis*  
*Phialophora cinerescens (Wollenweber)*  
*van Beyma*  
*Phialophora gregata*  
*Phoma tracheiphila (Petri) Kanchaveli et*  
*Gikashvili*  
*Phyllactinia guttata.*  
*Phytophthora cactorum.*  
*Phytophthora fragariae var. rubi.*  
*Phytophthora spp.*  
*Plasmopara halstedii (Farlow) Berl. et de*  
*Toni*  
*Agente di marciume: Fusarium spp. y*  
*Pythium*  
*Puccinia chrysanthemi*  
*Puccinia horiana Hennings*  
*Puccinia pelargonii zonalis*  
*Pythium spp.*  
*Rhizoctonia spp.*  
*Rhizopus spp.*  
*Rosellinia necatrix*  
*Scirrhia pini Funk et Parker*  
*Sclerotinia spp.*  
*Septoria gladioli*  
*Slerotium bulborum*  
*Synchytrium endobioticum*  
*Taphrina deformans*  
*Thielaviopsis basicola*  
*Tilletia*  
*Urocystis gladiolicola*  
*Uromyces dianthi*  
*Uromyces trasversalis*

*Ustilaginaceae*  
*Venturia spp.*  
*Verticillium spp*  
**VIRUS ED ORGANISMI PATOGENI  
VIRUS-SIMILI**  
*Narcissus white streak agent*  
*Carnation mottle carmovirus*  
*Carnation etched ring caulimovirus*  
*Carnation necrotic fleck closterovirus*  
*Aster yellow mycoplasm*  
*Corky pit agent*  
*Anarsia lineatella*  
*Apple mosaic virus.*  
*Arabis mosaic virus Fragaria*  
*Beet leaf curl virus*  
*Black currant infecticus variegation*  
*Black currant rever.*  
*Cherry leaf roll virus.*  
*Chondrostereum purpureum*  
*Chrysanthemum stunt viroid*  
*Citrus leaf rugose.*  
*Citrus tristeza virus Citrus (isolati  
europei)*  
*Citrus vein enation woody gall*  
*Cocciniglie, in particolare: Epidiaspis  
leperii, Pseudaulacaspis pentagona,  
Quadraspidiotus perniciosus*  
*Coniothyrium spp.*  
*Tomato aspermy cucumovirus*  
*Diplocarpon rosae*  
*Malattie che, sulle giovani foglie,  
inducono psorosi o sintomi simili a  
psorosi come: maculatura anulare,  
crisacortis, impietratura, concave gum.*  
*Eriosoma lanigerum*  
*Grapevine flavescence dorée MLO*  
*Hazel maculatura lineare MLO*

*Infectious variegation.*  
*Arabis mosaic nepovirus*  
*Peronospora sparsa*  
*Phragmidium spp.*  
*Plum pox virus*  
*Potato stolbur mycoplasma*  
*Prune dwarf virus.*  
*Prunus necrotic ringspot virus*  
*Raspberry bushy dwarf virus.*  
*Raspberry leaf curl virus.*  
*Raspberry ringspot virus*  
*Leaf curl*  
*Rosellinia necatrix*  
*Citrus leaf rugose*  
*Sphaeroteca pannosa*  
*Spiroplasma citri Saglio. et al.*  
*Strawberry crinkle virus*  
*Strawberry green petal MLO.*  
*Strawberry latent ringspot virus*  
*Strawberry mild yellow edge virus*  
*Tomato black ring virus*  
*Tomato spotted wilt virus*  
*Tomato yellow leaf curl virus*  
*Pelargonium leaf curl tobusvirus*  
*Tospovirus (tomato spotted wilt virus,*  
*Impatiens necrotic spot virus)*  
*Infectious variegation*  
*Venturia spp.*  
*Verticillium spp.*  
*Viroid like: exocortis, cachexia-*  
*xyloporosis*  
*Lily symptomless virus*  
*Tulipbreaking virus*  
*Gladiolus ringspot virus (syn. Narcissus*  
*latent virus)*  
*Narcissus yellow stripe virus*

*Chrysanthemum B mosaic virus*

*Cucumber mosaic virus*

*Tobacco rattle virus*

*Lily virus x*

**NEMATODI**

*Heterodera rostochiensis*

**ALTRI ORGANISMI NOCIVI**

*Cyperus esculentus (tartufo)*

*Orobanche (pianta parassita)*

## **Emendamento 129**

### **Proposta di regolamento**

**Allegato II – sezione 1 – punto 4 – comma 1 – lettera n bis (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***n bis) effetti sul patrimonio paesaggistico  
e sulle zone turistiche;***

## **Emendamento 130**

### **Proposta di regolamento**

**Allegato II – sezione 2 – comma 1 – lettera a**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

a) impatti economici: l'organismo ha il potenziale di provocare notevoli perdite in termini di effetti diretti e indiretti di cui alla sezione I, punto 4, per le colture ***il cui valore totale annuo di produzione per il territorio dell'Unione ammonta ad almeno 1 miliardo di EUR.***

a) impatti economici: l'organismo ha il potenziale di provocare notevoli perdite in termini di effetti diretti e indiretti di cui alla sezione I, punto 4, per le colture ***nel*** territorio dell'Unione.

## **Emendamento 131**

### **Proposta di regolamento**

**Allegato II – sezione 2 – comma 1 – lettera a bis (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***a bis) In caso di organismi nocivi che colpiscono le colture speciali, coltivate nel territorio europeo su una superficie inferiore a 200 000 ettari, la perdita***

*potenziale in termini di valore totale annuo di produzione dell'Unione è di almeno 200 milioni di EUR.*

#### **Emendamento 132**

##### **Proposta di regolamento Allegato III – comma 1 – parte introduttiva**

###### *Testo della Commissione*

Si considera che le piante da impianto provenienti da paesi terzi possono comportare rischi fitosanitari per il territorio dell'Unione, come indicato all'articolo 47, paragrafo 1, se soddisfano almeno *tre* delle condizioni seguenti, *tra le quali almeno una di quelle elencate al punto 1, lettere a), b) e c)*:

###### *Emendamento*

Si considera che le piante da impianto provenienti da paesi terzi possono comportare rischi fitosanitari per il territorio dell'Unione, come indicato all'articolo 47, paragrafo 1, se soddisfano almeno **una** delle condizioni seguenti:

#### **Emendamento 133**

##### **Proposta di regolamento Allegato III – comma 1 – punto 1 – lettera e**

###### *Testo della Commissione*

*e) Esse non sono trattate con prodotti fitosanitari generici né prima né durante il trasporto.*

###### *Emendamento*

*soppresso*

#### **Emendamento 134**

##### **Proposta di regolamento Allegato III – comma 1 – punto 1 – lettera f**

###### *Testo della Commissione*

*f) Esse non sono soggette a controlli ufficiali di esportazione e a certificazione per l'esportazione nel paese terzo di origine.*

###### *Emendamento*

*soppresso*

#### **Emendamento 135**

##### **Proposta di regolamento Allegato IV – sezione 1 – comma 1 – punto 2 – lettera c**

*Testo della Commissione*

c) Sorveglianza, esame visivo, campionamento, prove di laboratorio di piante, prodotti vegetali e altri oggetti per rilevare l'eventuale presenza di organismi nocivi da quarantena, anche attraverso procedure di quarantena.

*Emendamento*

c) Sorveglianza, esame visivo, campionamento, prove di laboratorio di piante, prodotti vegetali e altri oggetti per rilevare l'eventuale presenza di organismi nocivi da quarantena, anche attraverso procedure di quarantena **e ispezioni preimbarco nei paesi terzi.**

**Emendamento 136**

**Proposta di regolamento**

**Allegato IV – sezione 2 – comma 1 – punto 5 – comma 1**

*Testo della Commissione*

Le misure adottate per gestire il rischio connesso ad un organismo nocivo sono giustificate dal punto di vista tecnico da conclusioni raggiunte attraverso un'adeguata analisi del rischio oppure, se del caso, un altro esame paragonabile e una valutazione delle informazioni scientifiche disponibili. Tali misure rispecchiano l'analisi del rischio nuova o aggiornata o le informazioni scientifiche pertinenti e, se del caso, sono modificate o revocate per tenerne conto.

*Emendamento*

Le misure adottate per gestire il rischio connesso ad un organismo nocivo sono giustificate dal punto di vista tecnico da conclusioni raggiunte attraverso un'adeguata analisi del rischio oppure, se del caso, un altro esame paragonabile e una valutazione delle informazioni scientifiche disponibili **condotta sotto la supervisione dell'EFSA.** Tali misure rispecchiano l'analisi del rischio nuova o aggiornata o le informazioni scientifiche pertinenti e, se del caso, sono modificate o revocate per tenerne conto.